



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

R.G. n. 4063/2016

Il Giudice del Lavoro, dott. Alberto Pavan nel procedimento promosso da

=====, C.F. =====, nata a Messina (ME) il =====, rappresentata e difesa dall'avv.

Minissale Giuseppe

RICORRENTE

*CONTRO*

*M.I.U.R., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA E UFFICIO SCOLASTICO  
PROVINCIALE DI MESSINA, in persona rispettivamente del Ministro pro tempore e dei Dirigenti Scolastici  
pro tempore*

CONVENUTI

*E CONTRO*

*DOCENTI ASSUNTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 NELLA FASE C*

CONVENUTI

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/08/2016;

letti gli atti ed i documenti prodotti;

sentita la discussione orale della causa;

ha emesso la seguente

**ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 669 SEXIES C.P.C.**

Con ricorso depositato il 05/08/2016 ===== esponeva:

- di esser stata assunta dal M.I.U.R. il 28/11/2015, con decorrenza giuridica 01/09/2015, in qualità di docente di scuola primaria – classe EEEE, in forza di contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- che le era stata assegnata la sede provvisoria presso l'istituto comprensivo "A. Luciani" di Messina, presso cui aveva svolto e superato l'anno di prova previsto dalla legge;
- di aver inoltrato domanda di mobilità, secondo la disciplina del piano straordinario di mobilità, in applicazione del c.c.n.i. del 08/04/2016;
- che le era stato assegnato il punteggio pari a 18 punti, oltre a sei punti per il comune raggiungimento, senza riconoscimento del servizio prestato, come docente, presso la scuola paritaria Maria Ausiliatrice di Messina;
- che, il 29/07/2016, le era stata assegnata, come sede definitiva, l'ambito 0006 regione Toscana, presso la provincia di Firenze, pur avendo indicato come prima preferenza l'ambito di Messina;



- che, presso l'ambito territoriale di Messina, erano stati assegnati docenti aventi un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto esser riconosciuto o addirittura un punteggio minore rispetto a quello effettivamente attribuite;
- che secondo il c.c.n.i. mobilità il punteggio doveva esser attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera;
- che le scuole paritarie erano state istituite solamente mediante la l. n. 62/2000 e facevano parte a pieno titolo, secondo la l. n. 53/2003, del sistema nazionale di istruzione;
- che, secondo la corretta interpretazione della norma, doveva esser incluso, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie, con la conseguenza che avrebbe dovuto esserle riconosciuto il punteggio di 52 punti e non di 31, oltre ai 6 punti per il comune ricongiungimento;
- che il d.l. n. 255/2001, convertito in l. n. 153/2001, statuiva la pari dignità dei due tipi di servizio prestato all'interno del sistema nazionale d'istruzione;
- che, in caso contrario, sarebbe violato il principio d'uguaglianza ex art. 3 Cost.;
- che erano stati altresì illegittimamente accantonati dei posti in favore dei vincitori del concorso del 2012;
- che era stata violata anche la normativa in tema di mobilità obbligatoria, che impediva il trasferimento ad oltre 50 km dalla sede di prima assegnazione;
- che, sotto il profilo del pericolo nel ritardo, il trasferimento in una sede lontana recava pregiudizio alla vita relazionale, personale e relazionale, nonché un danno afferente alla sfera non patrimoniale;
- di aver diritto, previa sospensione del trasferimento presso l'ambito territoriale della provincia di Pordenone, all'attribuzione del corretto punteggio ed all'assegnazione in uno degli ambiti della provincia di Messina.

Le parti convenute, pur destinatarie di una valida notifica via p.e.c., nel rispetto della disciplina di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, non si costituivano nel presente giudizio, risultando contumaci e la causa, istruita con i documenti allegati dalle parti unitamente ai rispettivi atti introduttivi, veniva discussa all'udienza del 25/08/2016 e posta in riserva.

=====, già docente inserita nella graduatoria ad esaurimento in qualità di docente di scuola primaria, rientrando nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ai sensi della l. 107/2015 – art. 1 comma 98 lett. c) – è stata assunta a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per un orario lavorativo di 24 ore settimanali.

La medesima ha espletato il periodo annuale di prova nell'anno scolastico 2015/2016 in S. Filippo Superiore a Messina.

La stessa ha presentato, entro il termine fissato, domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, relativo alla scuola primaria, anno scolastico 2016/2017, indicando come preferenze territoriali gli ambiti territoriali *in primis* della regione Sicilia, poi della Calabria e, a seguire, del Lazio e della Toscana ed allegando tutto il servizio pre-ruolo prestato, indicando, in particolare, l'attività di docenza prestata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2008-2009 presso la Scuola Primaria Paritaria

“Istituto Maria Ausiliatrice” di Messina.



Con comunicazione 29/07/2016, le è stato concesso il trasferimento presso la regione Toscana, ambito 0006 (provincia di Firenze), attribuendole un punteggio pari a 24 punti, senza riconoscimento dell'attività pre-ruolo presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di Messina – Scuola Primaria Paritaria.

Quanto alla fondatezza della presente domanda cautelare va sottolineato come, secondo l'art. 485, I comma, del d. lgs. n. 297/1004, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per due terzi nel periodo eventualmente eccedente, nonché, ai soli fini economici, per il rimanente terzo.

Inoltre è previsto che, agli stessi fini e nella identica misura, è riconosciuto al personale il servizio prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate.

Relativamente agli insegnanti delle scuole elementari è riconosciuto, in base alla predetta disposizione, nei limiti sopra indicati, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate.

Ne deriva la rilevanza del pregresso servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali o parificate.

Secondo l'art. 2, II comma, del d.l. n. 255/2001, i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, di cui alla l. n. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Si evince, che avrebbe dovuto esser valutato il periodo di pre-ruolo prestato dall'odierna ricorrente presso l'Istituto Maria Ausiliatrice, che risulta esser Scuola Primaria Paritaria; contrariamente a tali disposizioni di legge l'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha illegittimamente disconosciuto all'odierna ricorrente il punteggio per l'attività di docenza espletata presso il citato istituto scolastico dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno 2008/2009.

In punto di pericolo nel ritardo, se ne rileva la sussistenza, evidenziando che il trasferimento nella regione Friuli Venezia Giulia, pur se indicato dalla ricorrente, ma in mancanza di un inserimento negli ambiti territoriali della Sicilia e della Calabria, comporta un pregiudizio alla vita relazionale ed all'unità familiare della ricorrente, il cui marito risiede nel comune di Messina.

Conclusivamente, alla luce della fondatezza della domanda cautelare e della sussistenza del pericolo nel ritardo, previa sospensione del provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0006 Toscana, provincia di Firenze, va ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di riconoscere alla ricorrente il punteggio per l'attività di docente prestata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2008-2009 presso la Scuola Elementare Istituto Maria Ausiliatrice.

Quanto alle spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, di cui all'art. 91, I comma, c.p.c., va disposta la condanna del M.I.U.R. alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente.

**P. T. M.**

definitivamente pronunciando sull'istanza cautelare, sentiti i difensori delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, previa sospensione del provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0006 Toscana, provincia di Firenze, ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di



riconoscere alla ricorrente il punteggio per l'attività di docente prestata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2008-2009 presso la Scuola Elementare Istituto Maria Ausiliatrice, anche al fine della graduatoria di trasferimento.

Condanna il M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.188,50, di cui € 118,50 a titolo di contributo unificato, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a..

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Messina, 26/08/2016

Il Giudice del Lavoro

Dott. Alberto Pavan





**TRIBUNALE DI MESSINA**

*Sezione lavoro*

Il Collegio composto dai signori:

dott. G. D’Uva	Presidente
dott. C. De Rose	Giudice
dott. G. Bellino	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento *ex art.669 terdecies* c.p.c. iscritto al n. 4365/16 R.G., promosso da

**MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII- Ambito Territoriale Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa  
Alessandra

Miliadò

- reclamante -

Contro

=====  
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Minissale

- reclamato -

avverso l’ordinanza *ex artt. 700* c.p.c., emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data  
26 agosto 2016,

Letti gli atti ed i documenti ad essi allegati, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 13 ottobre  
2016;

osserva

Con ricorso depositato il 05.08.2016 Giuffrè Gabriella esponeva:

- di esser stata assunta dal M.I.U.R. il 30.11.2015, con decorrenza giuridica 01.09.2015, in qualità di docente di scuola primaria – classe EEEE, in forza di contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- che le era stata assegnata la sede provvisoria presso l’istituto comprensivo “A. Luciani” di Messina, presso cui aveva svolto e superato l’anno di prova previsto dalla legge;
- di aver inoltrato domanda di mobilità, secondo la disciplina del piano straordinario di mobilità, in applicazione del c.c.n.i. del 08.04.2016;



- che le era stato assegnato il punteggio pari a 31 punti, oltre a sei punti per il comune raggiungimento, senza riconoscimento del servizio prestato, come docente, presso la scuola paritaria Maria Ausiliatrice di Messina;
- che, il 29.07.2016, le era stata assegnata, come sede definitiva, l'ambito 0011 regione Friuli Venezia Giulia, presso la provincia di Pordenone, pur avendo indicato come prima preferenza l'ambito di Messina;
- che, presso l'ambito territoriale di Messina, erano stati assegnati docenti aventi un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto esser riconosciuto o addirittura un punteggio minore rispetto a quello effettivamente attribuitole;
- che secondo il c.c.n.i. mobilità il punteggio doveva esser attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera;
- che le scuole paritarie erano state istituite solamente mediante la l. n. 62/2000 e facevano parte a pieno titolo, secondo la l. n. 53/2003, del sistema nazionale di istruzione;
- che, secondo la corretta interpretazione della norma, doveva esser incluso, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie, con la conseguenza che avrebbe dovuto esserle riconosciuto il punteggio di 52 punti e non di 31, oltre ai 6 punti per il comune ricongiungimento;
- che il d.l. n. 255/2001, convertito in l. n. 153/2001, statuiva la pari dignità dei due tipi di servizio prestato all'interno del sistema nazionale d'istruzione;
- che, in caso contrario, sarebbe stato violato il principio d'uguaglianza ex art. 3 Cost.;
- che erano stati altresì illegittimamente accantonati dei posti in favore dei vincitori del concorso del 2012;
- che era stata violata anche la normativa in tema di mobilità obbligatoria, che impediva il trasferimento ad oltre 50 km dalla sede di prima assegnazione;
- che, sotto il profilo del pericolo nel ritardo, il trasferimento in una sede lontana recava pregiudizio alla vita relazionale, personale e relazionale, nonché un danno afferente alla sfera non patrimoniale;
- di aver diritto, previa sospensione del trasferimento presso l'ambito territoriale della provincia di Pordenone, all'attribuzione del corretto punteggio ed all'assegnazione in uno degli ambiti della provincia di Messina.

Le parti convenute, pur destinatarie di una valida notifica via p.e.c., nel rispetto della disciplina di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, non si costituivano in giudizio. Con ordinanza del 26.08.2016, il giudice accoglieva il ricorso, ordinando all'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia di riconoscere alla Giuffrè il punteggio per l'attività di docente prestata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2008/2009 presso la Scuola Elementare Istituto Maria Ausiliatrice.



Avverso tale ordinanza, con ricorso depositato il 09.09.2016 il Miur- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII proponeva reclamo esponendo che la mobilità nazionale del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 è regolata dal CCNI dell'8.04.16, in base al quale può essere riconosciuto il punteggio per il servizio prestato presso una scuola paritaria-parificata, non anche quello reso presso una scuola paritaria-privata autorizzata, quale è l'Istituto Maria Ausiliatrice di Messina. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'ordinanza n. 66 del 26.08.16, il rigetto del ricorso cautelare proposto da controparte.

Si costituiva in giudizio Giuffrè Gabriella eccependo la inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/12, convertito in legge n. 221/12. Nel merito contestava la fondatezza dei motivi di reclamo e riproponeva le difese spiegate nella prima fase. Chiedeva inoltre, a parziale modifica dell'ordinanza n. 68 del 27.08.16, di ordinare all'amministrazione resistente di assegnare la ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Messina.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/12, convertito in legge n. 221/12 sollevata dalla Giuffrè.

A riguardo va, infatti, richiamata giurisprudenza di merito, condivisa da questo Collegio, secondo cui *“con il reclamo viene investito nuovamente della questione un organo diverso dal giudice istruttore (il collegio) aprendosi un subprocedimento collegato al precedente, e ciò sia in caso di ricorso “ante causam” che in ipotesi di ricorso (e relativo reclamo), in corso di causa dove, pur essendo le parti già costituite, si apre comunque una nuova fase. Il reclamo dunque avvia un nuovo ed autonomo giudizio, eventuale rispetto sia al ricorso cautelare che alla causa di merito, con la conseguenza che i relativi atti introduttivi, deve ritenersi non soggiacciono all'obbligo di deposito telematico”* (Tribunale Venezia Sez. Spec. Impresa dep. il 3.07.2015).

Ne consegue che deve ritenersi ammissibile il reclamo seppur depositato in forma cartacea.

Nel merito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'ordinanza n. 535/2016 R.G. del Tribunale di Caltagirone.

*La L. 62/00 ha affermato che “il sistema nazionale di istruzione”...è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”(art. 1 commi 1 e 3).*

*A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali*



*e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNL) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all’art. 1-bis (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010 ha riconosciuto che la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D. Lgs 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: “va rimarcato come proprio la L. 10/03/2000 n. 62- che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art. 2 comma 2 del D. L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi d’insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data*



*4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità e ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).*

*Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.*

Alla luce delle superiori considerazioni il reclamo va rigettato.

Infine, quanto alla domanda della Giuffrè di parziale modifica dell'ordinanza impugnata, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto irrituale essendo stata la stessa presentata oltre i termini di legge. Stante l'esito della lite appare equo compensare le spese tra le parti in ragione di 1/3 e porre la restante parte a carico del Miur-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII, così come liquidata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Uditi i procuratori delle parti, così provvede:

- conferma l'ordinanza impugnata e per l'effetto rigetta il reclamo;
- dichiara inammissibile la domanda della Giuffrè di parziale modifica dell'ordinanza impugnata;
- - compensa le spese tra le parti in ragione di un terzo e condanna il Miur- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII al pagamento della restante quota che si liquida in euro 730,00 oltre spese generali IVA e CPA.
- Così deciso, nella camera di consiglio del 26.10.2016.

Messina 11.11.2016

Il Giudice est.

(G. Bellino)

Il Presidente

(G. D'Uva)





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

R.G. n. 4064/2016

Il Giudice del Lavoro, dott. Alberto Pavan nel procedimento promosso da

=====  
=====  
nato a MESSINA (ME) il =====, rappresentato e  
difeso dall'avv. Minissale Giuseppe

RICORRENTE

*CONTRO*

*M.I.U.R., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA E UFFICIO SCOLASTICO  
PROVINCIALE DI MESSINA*, in persona rispettivamente del Ministro pro tempore e dei Dirigenti Scolastici  
*pro* *tempore*

CONVENUTI

*E CONTRO*

*DOCENTI ASSUNTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 NELLA FASE C*

CONVENUTI

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/08/2016;

letti gli atti ed i documenti prodotti;

sentita la discussione orale della causa;

ha emesso la seguente

**ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 669 SEXIES C.P.C.**

Con ricorso depositato il 05/08/2016 Giuffrè Gabriella esponeva:

- di esser stata assunta dal M.I.U.R. il 30/11/2015, con decorrenza giuridica 01/09/2015, in qualità di docente di scuola primaria – classe EEEE, in forza di contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- che le era stata assegnata la sede provvisoria presso l'istituto comprensivo "A. Luciani" di Messina, presso cui aveva svolto e superato l'anno di prova previsto dalla legge;
- di aver inoltrato domanda di mobilità, secondo la disciplina del piano straordinario di mobilità, in applicazione del c.c.n.i. del 08/04/2016;
- che le era stato assegnato il punteggio pari a 31 punti, oltre a sei punti per il comune raggiungimento, senza riconoscimento del servizio prestato, come docente, presso la scuola paritaria Maria Ausiliatrice di Messina;



- che, il 29/07/2016, le era stata assegnata, come sede definitiva, l'ambito 0011 regione Friuli Venezia Giulia, presso la provincia di Pordenone, pur avendo indicato come prima preferenza l'ambito di Messina;
- che, presso l'ambito territoriale di Messina, erano stati assegnati docenti aventi un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto esser riconosciuto o addirittura un punteggio minore rispetto a quello effettivamente attribuito;
- che secondo il c.c.n.i. mobilità il punteggio doveva esser attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera;
- che le scuole paritarie erano state istituite solamente mediante la l. n. 62/2000 e facevano parte a pieno titolo, secondo la l. n. 53/2003, del sistema nazionale di istruzione;
- che, secondo la corretta interpretazione della norma, doveva esser incluso, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie, con la conseguenza che avrebbe dovuto esserle riconosciuto il punteggio di 52 punti e non di 31, oltre ai 6 punti per il comune ricongiungimento;
- che il d.l. n. 255/2001, convertito in l. n. 153/2001, statuiva la pari dignità dei due tipi di servizio prestato all'interno del sistema nazionale d'istruzione;
- che, in caso contrario, sarebbe violato il principio d'uguaglianza ex art. 3 Cost.;
- che erano stati altresì illegittimamente accantonati dei posti in favore dei vincitori del concorso del 2012;
- che era stata violata anche la normativa in tema di mobilità obbligatoria, che impediva il trasferimento ad oltre 50 km dalla sede di prima assegnazione;
- che, sotto il profilo del pericolo nel ritardo, il trasferimento in una sede lontana recava pregiudizio alla vita relazionale, personale e relazionale, nonché un danno afferente alla sfera non patrimoniale;
- di aver diritto, previa sospensione del trasferimento presso l'ambito territoriale della provincia di Pordenone, all'attribuzione del corretto punteggio ed all'assegnazione in uno degli ambiti della provincia di Messina.

Le parti convenute, pur destinatarie di una valida notifica via p.e.c., nel rispetto della disciplina di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, non si costituivano nel presente giudizio, risultando contumaci e la causa, istruita con i documenti allegati dalle parti unitamente ai rispettivi atti introduttivi, veniva discussa all'udienza del 25/08/2016 e posta in riserva.

Giuffré Gabriella, già docente inserita nella graduatoria ad esaurimento in qualità di docente di scuola primaria, rientrante nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ai sensi della l. 107/2015 – art. 1 comma 98 lett. c) – è stata assunta a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per un orario lavorativo di 24 ore settimanali.

La medesima ha espletato il periodo annuale di prova nell'anno scolastico 2015/2016 in S. Filippo Superiore a Messina.

La stessa ha presentato, entro il termine fissato, domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, relativo alla scuola primaria, anno scolastico 2016/2017, indicando come preferenze territoriali gli ambiti territoriali *in primis* della regione Sicilia, poi della Calabria e, a seguire, del Friuli Venezia Giulia e del Lazio ed allegando tutto il servizio pre-ruolo prestato, indicando, in particolare,



l'attività di docenza prestata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2008-2009 presso la Scuola Primaria Paritaria "Istituto Maria Ausiliatrice" di Messina.

Con comunicazione 29/07/2016, le è stato concesso il trasferimento presso la regione Friuli Venezia Giulia, ambito 0011 (provincia di Pordenone), attribuendole un punteggio pari a 38 punti, senza riconoscimento dell'attività pre-ruolo presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di Messina – Scuola Primaria Paritaria.

Quanto alla fondatezza della presente domanda cautelare va sottolineato come, secondo l'art. 485, I comma, del d. lgs. n. 297/1004, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per due terzi nel periodo eventualmente eccedente, nonché, ai soli fini economici, per il rimanente terzo.

Inoltre è previsto che, agli stessi fini e nella identica misura, è riconosciuto al personale il servizio prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate.

Relativamente agli insegnanti delle scuole elementari è riconosciuto, in base alla predetta disposizione, nei limiti sopra indicati, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate.

Ne deriva la rilevanza del pregresso servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali o parificate.

Secondo l'art. 2, II comma, del d.l. n. 255/2001, i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, di cui alla l. n. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Si evince, che avrebbe dovuto esser valutato il periodo di pre-ruolo prestato dall'odierna ricorrente presso l'Istituto Maria Ausiliatrice, che risulta esser Scuola Primaria Paritaria; contrariamente a tali disposizioni di legge l'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha illegittimamente disconosciuto all'odierna ricorrente il punteggio per l'attività di docenza espletata presso il citato istituto scolastico dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno 2008/2009.

In punto di pericolo nel ritardo, se ne rileva la sussistenza, evidenziando che il trasferimento nella regione Friuli Venezia Giulia, pur se indicato dalla ricorrente, ma in mancanza di un inserimento negli ambiti territoriali della Sicilia e della Calabria, comporta un pregiudizio alla vita relazionale ed all'unità familiare della ricorrente, il cui marito risiede nel comune di Messina.

Conclusivamente, alla luce della fondatezza della domanda cautelare e della sussistenza del pericolo nel ritardo, previa sospensione del provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0011 Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, va ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di riconoscere alla ricorrente il punteggio per l'attività di docente prestata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2008-2009 presso la Scuola Elementare Istituto Maria Ausiliatrice.

Quanto alle spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, di cui all'art. 91, I comma, c.p.c., va disposta la condanna del M.I.U.R. alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente.

**P. T. M.**



definitivamente pronunciando sull'istanza cautelare, sentiti i difensori delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, previa sospensione del provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0011 Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, ordina all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di riconoscere alla ricorrente il punteggio per l'attività di docente prestata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2008-2009 presso la Scuola Elementare Istituto Maria Ausiliatrice, anche al fine della graduatoria di trasferimento.

Condanna il M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.188,50, di cui € 118,50 a titolo di contributo unificato, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a..

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Messina, 26/08/2016

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Alberto Pavan





**TRIBUNALE DI MESSINA**

*Sezione lavoro*

Il Collegio composto dai signori:

dott. G. D'Uva	Presidente
dott. C. De Rose	Giudice
dott. G. Bellino	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento *ex art.669 terdecies c.p.c.* iscritto al n. 4364/16 R.G., promosso da

**MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII- Ambito Territoriale Messina**, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Alessandra Miliadò  
- reclamante -

Contro

=====, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minissale

- reclamato -

avverso l'ordinanza *ex artt. 700 c.p.c.*, emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data 27 agosto 2016,

Letti gli atti ed i documenti ad essi allegati, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 ottobre 2016

osserva

Con ricorso depositato il 05.08.2016 ===== esponeva:

- di esser stata assunta dal M.I.U.R. il 28.11.2015, con decorrenza giuridica 01.09.2015, in qualità di docente di scuola primaria – classe EEEE, in forza di contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- che le era stata assegnata la sede provvisoria presso l'istituto comprensivo "A. Luciani" di Messina, presso cui aveva svolto e superato l'anno di prova previsto dalla legge;
- di aver inoltrato domanda di mobilità, secondo la disciplina del piano straordinario di mobilità, in applicazione del c.c.n.i. del 08.04.2016;
- che le era stato assegnato il punteggio pari a 18 punti, oltre a sei punti per il comune raggiungimento, senza riconoscimento del servizio prestato, come docente, presso la scuola paritaria Maria Ausiliatrice di Messina;



- che, il 29.07.2016, le era stata assegnata, come sede definitiva, l'ambito 0006 regione Toscana, presso la provincia di Firenze, pur avendo indicato come prima preferenza l'ambito di Messina;
- che, presso l'ambito territoriale di Messina, erano stati assegnati docenti aventi un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto esser riconosciuto o addirittura un punteggio minore rispetto a quello effettivamente attribuitole;
- che secondo il c.c.n.i. mobilità il punteggio doveva esser attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera;
- che le scuole paritarie erano state istituite solamente mediante la l. n. 62/2000 e facevano parte a pieno titolo, secondo la l. n. 53/2003, del sistema nazionale di istruzione;
- che, secondo la corretta interpretazione della norma, doveva esser incluso, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie, con la conseguenza che avrebbe dovuto esserle riconosciuto il punteggio di 39 punti e non di 18, oltre ai 6 punti per il comune ricongiungimento;
- che il d.l. n. 255/2001, convertito in l. n. 153/2001, statuiva la pari dignità dei due tipi di servizio prestato all'interno del sistema nazionale d'istruzione;
- che, in caso contrario, sarebbe stato violato il principio d'uguaglianza ex art. 3 Cost.;
- che erano stati altresì illegittimamente accantonati dei posti in favore dei vincitori del concorso del 2012;
- che era stata violata anche la normativa in tema di mobilità obbligatoria, che impediva il trasferimento ad oltre 50 km dalla sede di prima assegnazione;
  - che, sotto il profilo del pericolo nel ritardo, il trasferimento in una sede lontana recava pregiudizio alla vita relazionale, personale e relazionale, nonché un danno afferente alla sfera non patrimoniale;
- di aver diritto, previa sospensione del trasferimento presso l'ambito territoriale della provincia di Firenze, all'attribuzione del corretto punteggio ed all'assegnazione in uno degli ambiti della provincia di Messina.

Le parti convenute, pur destinatarie di una valida notifica via p.e.c., nel rispetto della disciplina di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, non si costituivano in giudizio.

Con ordinanza del 27.08.2016, il giudice accoglieva il ricorso, ordinando all'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia di riconoscere alla Bertone il punteggio per l'attività di docente prestata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2008/2009 presso la Scuola Elementare Istituto Maria Ausiliatrice.

Avverso tale ordinanza, con ricorso depositato il 09.09.2016 il Miur- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII proponeva reclamo esponendo che la mobilità nazionale del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 è regolata dal CCNI dell'8.04.16, in base al quale può essere riconosciuto il punteggio per il servizio prestato presso una scuola paritaria-parificata, non anche quello reso presso una



scuola paritaria-privata autorizzata, quale è l'Istituto Maria Ausiliatrice di Messina. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'ordinanza n. 68 del 27.08.16, il rigetto del ricorso cautelare proposto da controparte.

Si costituiva in giudizio ===== eccependo la inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/12, convertito in legge n. 221/12. Nel merito contestava la fondatezza dei motivi di reclamo e riproponeva le difese spiegate nella prima fase. Chiedeva inoltre, a parziale modifica dell'ordinanza n. 68 del 27.08.16, di ordinare all'amministrazione resistente di assegnare la ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Messina.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/12, convertito in legge n. 221/12 sollevata dalla Bertone.

A riguardo va, infatti, richiamata giurisprudenza di merito, condivisa da questo Collegio, secondo cui *“con il reclamo viene investito nuovamente della questione un organo diverso dal giudice istruttore (il collegio) aprendosi un subprocedimento collegato al precedente, e ciò sia in caso di ricorso “ante causam” che in ipotesi di ricorso (e relativo reclamo), in corso di causa dove, pur essendo le parti già costituite, si apre comunque una nuova fase. Il reclamo dunque avvia un nuovo ed autonomo giudizio, eventuale rispetto sia al ricorso cautelare che alla causa di merito, con la conseguenza che i relativi atti introduttivi, deve ritenersi non soggiacciono all’obbligo di deposito telematico”* (Tribunale Venezia Sez. Spec. Impresa dep. il 3.07.2015).

Ne consegue che deve ritenersi ammissibile il reclamo seppur depositato in forma cartacea.

Nel merito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'ordinanza n. 535/2016 R.G. del Tribunale di Caltagirone.

*La L. 62/00 ha affermato che “il sistema nazionale di istruzione”...è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art. 1 commi 1 e 3).*

*A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNL) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o*



pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all'art. 1-bis ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs 16.4.1994, n. 297" ... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "va rimarcato come proprio la L. 10/03/2000 n. 62- che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D. L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi d'insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità e ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014)

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad



*un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.*

Alla luce delle superiori considerazioni il reclamo va rigettato.

Infine, quanto alla domanda della Bertone di parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 27 agosto 2016, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto irrituale essendo stata presentata oltre i termini di legge.

Stante l'esito della lite appare equo compensare le spese tra le parti in ragione di 1/3 e porre la restante parte a carico del Miur-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII così come liquidata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Uditi i procuratori delle parti, così provvede:

- conferma l'ordinanza impugnata e per l'effetto rigetta il reclamo;
- dichiara inammissibile la domanda della Bertone di parziale modifica dell'ordinanza impugnata;
- - compensa le spese tra le parti in ragione di un terzo e condanna il Miur- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII al pagamento della restante quota che si liquida in euro 730,00 oltre spese generali IVA e CPA.
- Così deciso, nella camera di consiglio del 26.10.2016.

Messina 11.11.2016

Il Giudice est.

*(G. Bellino)*

Il Presidente

*(G. D'Uva)*





**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA**

in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marta Criscuolo,  
letti gli atti e sentite le parti,  
a scioglimento della riserva assunta in data 10.2.2017 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di  
causa di cui in epigrafe,  
avente ad oggetto: mobilità 2016/17 - attribuzione punteggio servizio prestato presso scuole  
paritarie,  
promosso da  
=====, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Minissale **RICORRENTE**

nei confronti di:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del  
Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, Ufficio  
Scolastico Provinciale di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti  
domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e difesi in giudizio, ex art.  
417 bis, comma 1, cpc dalla dott.ssa Carmela De Matteis, dipendente del Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l'Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia  
di Novara, sito in via Mario Greppi n.7, **RESISTENTI**

nonché nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'a.s. 2015/2016 nella fase C del piano  
straordinario di assunzione coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'a.s.  
2016/2017;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., =====  
esponeva

- di essere stato assunto dal M.I.U.R. il 27.11.2015, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015, in  
qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A017  
(discipline economico aziendali), con contratto a tempo indeterminato;
- che gli era stata assegnata per l'a.s. 2015/2016 la sede provvisoria presso l'I.I.S. "Antonello"  
di Messina, presso cui aveva svolto e superato l'anno di prova previsto dalla legge;
- di aver inoltrato domanda di mobilità, secondo la disciplina del piano straordinario di  
mobilità, disciplinato dal CCNI dell'8.4.2016 (all. 5);
- che gli era stato assegnato il punteggio pari a 5 punti, oltre 6 punti per il Comune di  
ricongiungimento, senza riconoscimento di punteggio per il servizio pre ruolo prestato,

- come docente, presso l'Istituto d'istruzione superiore paritario "G. Leopardi" di Barcellona Pozzo di Gotto (all. 7);
- che con comunicazione del 13.8.2016 gli era stata assegnata, come sede definitiva, l'ambito 0022 regione Piemonte, presso la Provincia di Novara, che non rientrava neanche negli ambiti indicati tra le 99 preferenze da lui espresse nella domanda di mobilità;
  - che presso gli ambiti territoriali di Messina, come evincibile dall'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI, per la scuola secondaria di II grado, prodotto sub all 10, erano stati assegnati docenti appartenenti alla sua classe di concorso aventi un punteggio inferiore a quello che gli sarebbe dovuto essere riconosciuto;
  - che le scuole paritarie erano state istituite solamente con la l. n. 62/2000 e fanno parte a pieno titolo, secondo la l. n. 53/2003, del sistema nazionale di istruzione e che pertanto anche il servizio prestato nelle scuole paritarie, avrebbe dovuto esser considerato quale servizio autonomamente valutabile posto che l'art. 2 co.2 del d.l. n. 255/2001, conv. nella l. 153/2001, aveva statuito la pari dignità dei due tipi di servizio prestati all'interno del sistema nazionale di istruzione, pena la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;
  - che erano stati altresì illegittimamente accantonati dei posti in favore dei vincitori del concorso del 2012 e che era stata violata anche la normativa in tema di mobilità obbligatoria che impediva il trasferimento ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione.

Tanto premesso, il ricorrente, allegando come periculum in mora il pregiudizio alla vita di relazione e i notevoli disagi personali e familiari, afferenti alla sfera non patrimoniale e non riparabili per equivalente, che il trasferimento a tanta distanza dal proprio nucleo familiare, composto dal coniuge e da due figli, di cui uno minorenni, entrambi studenti, residenti a Messina comportava, chiedeva a questo Tribunale di sospendere, in via cautelare, il trasferimento presso l'ambito 0022 Provincia di Novara, e di accertare e dichiarare il suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17, del servizio d'insegnamento svolto presso il suindicato istituto scolastico paritario dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2013/14 e, quindi, di ordinare, in via cautelare, all'amministrazione scolastica di attribuirgli nella citata graduatoria per la mobilità, in ragione di tale servizio pre - ruolo, ulteriori punti 42 (3 punti, come previsto dalla tabella A) dell'all. D, punto I – anzianità di servizio – lett. B del CCNI 8.4.2011, x 14 anni di servizio presso scuole paritarie, all. 9), per come precisato a verbale di udienza in data 15.12.2016 (in cui si dava atto dell'errore riportato in ricorso ove veniva esposta l'effettuazione di 12 anni di servizio pre ruolo e rivendicato l'ulteriore punteggio di soli punti 36); chiedeva quindi di ordinare all'amministrazione convenuta di assegnargli la sede

di servizio a lui spettante in base al corretto punteggio di mobilità così rideterminato, in uno degli ambiti della Provincia di Messina ovvero in altro ambito rientrante tra le preferenze da lui espresse; nel merito chiedeva altresì la condanna del MIUR al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti per effetto dell'illegitimo trasferimento.

L'amministrazione scolastica, regolarmente citata, resisteva alla domanda, senza contestare le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente ma ribadendo la non valutabilità del servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie e la legittimità della procedura di mobilità per come disciplinata dalla l.107/2015, art. 1 co. 108 e ss. e dal CCNI sulla mobilità 8.4.2016, e quindi dall'O.M. 241/2016.

Quanto al *fumus boni iuris* si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti prodotti ed è incontestato che l'Isaja, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A017, discipline economico – aziendali, è stato assunto a tempo indeterminato in data 27.11.2015, ed immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2015, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107/2015, art. 1, co. 98, lett. c), ed assegnato su sede provvisoria, per l'a.s. 2015/2016 presso l'IIS "Antonello" di Messina (all.1); ha prestato servizio, dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2013/14, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Paritario "G. Leopardi" di Barcellona Pozzo di Gotto, (all.9), comprendente tanto l'Istituto Tecnico Commerciale paritario che ha ottenuto la parità scolastica con Decreto A. n. 166/8 del 15.5.2001, quanto l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione paritario, che ha ottenuto la parità scolastica con Decreto A. n. 1141/XI del 2004, lavorando presso entrambi gli istituti negli anni in cui gli stessi avevano conseguito la parità; ha partecipato alla procedura straordinaria di mobilità prevista dall'art. 1 co. 108 L. 107/2015, nella fase C del piano, in quanto docente assunto nell'a.s. 2015/2016 da fase C da GAE, nell'ambito della quale gli sono stati attribuiti soltanto 5 punti più 6 punti per il Comune di ricongiungimento, in difetto di valutazione del servizio pre ruolo da lui prestato presso scuole paritarie ed è perciò stato trasferito dal 1.9.2016, a seguito di domanda di mobilità (all. 5), presso l'Ambito territoriale 0022 della Provincia di Novara, dal ricorrente neanche indicato tra le 99 preferenze espresse nella domanda di mobilità, con assegnazione di incarico triennale ottenendo, quale sede di servizio, l'Istituto Tecnico Industriale L. da Vinci di Borgomanero, posta a notevole distanza dal proprio nucleo familiare.

Ora pare opportuno richiamare il quadro normativo che rileva nella fattispecie.

L'art. 1 co. 73 della L. 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ha previsto che:

*“Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza.*

*Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399<sup>1</sup> del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.*

*Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c)<sup>2</sup>, è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.*

*Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali.*

*Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.*

---

<sup>1</sup> **art. 399 del Dlgs. 16/04/1994, n. 297 Accesso ai ruoli**

“1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'[articolo 401](#).

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'[articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) e al personale di cui all'[articolo 33](#), comma 5, della medesima legge”.

<sup>2</sup> **art. 1 co. 98** “Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'[articolo 399](#) del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'[articolo 399](#) del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'[articolo 399](#) del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegua alla presa di servizio presso la sede assegnata”.

Il successivo co. 108, ha poi previsto che “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b)<sup>3</sup>, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

*Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.*

*Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo (...).”*

Dal combinato disposto delle norme richiamate emerge quindi che la legge 107 ha differenziato le posizioni dei soggetti interessati, introducendo una disciplina volta a salvaguardare le posizioni pregresse dei docenti assunti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di riforma e quindi entro l'a.s. 2014/2015, consentendo ai medesimi di partecipare alla mobilità prevista dalla l. 107, anche in deroga al vincolo di permanenza triennale di cui all'art. 399 co.3 T.U. Scuola, al fine

---

<sup>3</sup> **co. 96 “Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:**

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

di preservare i diritti quesiti dei predetti, maturati sotto la disciplina previgente che prevedeva la possibilità di operare la mobilità su sede anziché tra i neo-istituiti ambiti territoriali, come invece previsto dall'art. 1 co.73, ult. cpv. L. 107 che, dall'a.s. 2016/2017, limita la mobilità territoriale e professionale dei docenti tra gli ambiti territoriali; e ancora prevedendo (al co. 108, primo periodo,) la possibilità per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di richiedere la mobilità anche su posti oggetto di assegnazione provvisoria in favore dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1 co. 98 lett. b) e c) del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE.

Proprio a tal fine, anche questi ultimi (in base al secondo periodo del co. 108) vengono coinvolti nella procedura di mobilità, e cioè per rendere disponibili per i docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2014/2015, tali sedi, originariamente vacanti e disponibili, coperte per effetto del piano di assunzioni straordinario, o in quanto residuati dalle assunzioni operate nelle precedenti fasi 0 (art. 1 co. 95) ed A (art. 1 co.98 lett. a)), come per i posti assegnati in fase B, oppure perché di nuova istituzione in quanto destinati al potenziamento dell'offerta formativa, come i posti assegnati in fase C (art. 1 co. 98 lett.c)).

Coerentemente a tali disposizioni normative è intervenuto a disciplinare il suddetto piano straordinario di mobilità - trattandosi di materia rimessa alla contrattazione collettiva, in base all'art. 40 e all'art. 2, co.2 del D.lgs. 165/2001 -, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, siglato in data 8/4/2016 che va ad integrare la disciplina della mobilità dettata per il Comparto Scuola dal CCNL sottoscritto il 29.11.2007 (art. 4 co. 2 e 10).

Tale CCNI, all'art. 6 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI, ha così contrattualmente disciplinato le operazioni di mobilità, con disposizioni pattizie che l'amministrazione, datore di lavoro, è obbligata ad osservare, e che vincolano anche i dipendenti, avendo efficacia *erga omnes* (cfr. sent. Corte Cost. 16.10.1997 n. 309), distinguendo 4 fasi:

*“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:*

*FASE A*

*1. Gli assunti entro il 2014/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.*

*Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*

*2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.*

*Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

#### **FASE B**

*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*

*2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

#### **FASE C**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*

#### **FASE D**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Il co. 2 del cit. art. 6 ha quindi precisato che le operazioni di cui alle fasi del comma 1, sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale, avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.

L'art. 1 punto 6) del richiamato CCNI ha quindi rimesso la definizione delle connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel contratto ad apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.L.vo n. 297/94<sup>4</sup> precisando inoltre, al punto 7), che “Le

---

<sup>4</sup> **DLT 16/04/1994, n. 297 Paragrafo II MOBILITA' A DOMANDA**

**Art. 462 Trasferimenti** “1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore

disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza sede definitiva di titolarità”.

Come chiarito dal TAR Lazio, nella sent. di merito del 5.12.2016 emessa nel proc. iscritto al n. 6780/2016 RG, prodotta in questo giudizio dal MIUR, l'ordinanza ministeriale 241/2016, inizialmente sospesa dal TAR investito di domanda di annullamento della stessa da parte di docenti inseriti nelle GAE assunti dalla data del 1.9.2015, nelle fasi b) o c) dell'art. 1 co. 95-104 della l. 107/2015, come l'Isaja, che ne lamentavano l'illegittimità per il trattamento peggiore loro riservato rispetto ai docenti assunti da Gae negli anni precedenti ovvero da GM 2012, va a disciplinare il solo aspetto che esula dalla contrattazione collettiva e cioè quello relativo a termini e modalità di presentazione della domanda, limitandosi a dettare disposizioni di dettaglio inerenti soltanto a modalità, termini di presentazione delle domande e documenti da allegare alle domande stesse, rispetto alle linee di indirizzo e ai criteri della mobilità del personale compiutamente disciplinati dai richiamati contratti collettivi e secondo le fasi previste dal CCNI 8.4.2016. Ragione che ha portato il TAR, in sede di merito, a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione avendo qualificato l'OM 241/2016 atto di microorganizzazione, adottato dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri datoriali di cui all'art. 5 d.lgs. 165/2001, la cui illegittimità va valutata dal Giudice Ordinario, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 63 co.3 e 64 d.lgs. 165/2001.

Ora, mentre ad una delibazione sommaria propria della cognizione cautelare, la suddivisione in fasi del piano straordinario di mobilità stabilita dal CCNI, cui la regolamentazione della mobilità è dalla legge rimessa, rispondendo comunque ad una precisa opzione che discende direttamente dalle disposizioni della l.107/2015 richiamate e ad una propria logica, ispirata evidentemente ad accordare priorità nei trasferimenti a quanti erano stati assunti entro l'a.s. 2014/2015 e quindi prima della l. 107, e quindi agli assunti da concorso del 2012, volendo evidentemente privilegiare comunque l'assunzione da concorso rispetto a quella da GAE, si reputa esente dai prospettati vizi di

---

agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. 3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. 5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'[art. 463](#), con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti. 6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi. 7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione”.

legittimità, peraltro solo confusamente e approssimativamente rappresentati in ricorso, la domanda cautelare si reputa invece fondata quanto al rivendicato diritto alla valutazione del servizio pre ruolo prestato dall'Isaja presso la scuola paritaria.

Si reputano infatti illegittime le disposizioni delle Note Comuni riportate in calce alle tabelle di valutazione dei titoli per stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento in base ai posti concretamente disponibili, di cui all'allegato D al CCNI dell'8/4/16.

Ciò in quanto la *"TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE"*, riportata sub A, prevede, al punto I (*"Anzianità di servizio"*), lett. B), l'attribuzione di *"Punti 3"*, *"per ogni anno di servizio pre-ruolo"*, ma le *"NOTE COMUNI"* dispongono che: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

Come già opinato dal Tribunale di Caltagirone nell'ord. dell'11.7.2016 nel proc. n.535/2016 R.G., di seguito richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dalle tante pronunce di merito conformi intervenute al riguardo (tra le tante, cfr. Trib. Roma, sez. lav. ord. N. 20.7.2016, in RG 40680/16, Trib. Milano, sez. Lav. ord. 20.7.2016 in proc. n. 6202/16 e molte altre) deve darsi atto di come la L.62/00 abbia espressamente affermato che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *"servizio pubblico"* in vista dell'obiettivo prioritario di espansione dell'offerta formativa perseguito dallo Stato (art.1 commi 1 e 3).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"* e, altresì, *"dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore"*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, il personale docente già inserito nelle stesse che intendesse aggiornare il proprio punteggio e quello che chiedeva l'inserimento per la prima volta veniva graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al

regolamento, e che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, andavano valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Non vi sarebbe perciò allora alcuna plausibile ragione per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle *“Disposizioni sulla legge in generale”*), alla formazione delle graduatorie ad esaurimento valide per l'assunzione del personale docente statale, senza estenderla anche alla formazione delle graduatorie per la mobilità del medesimo personale e per la ricostruzione di carriera.

Né costituisce argomento valido per escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, il richiamo degli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *“parificate”* (comma 2), dovendo ritenere che tali disposizioni, che facevano riferimento alla terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, debbano oggi trovare applicazione nei confronti delle scuole *“paritarie”*, istituite solo in data successiva, con l. 62/2000, e soggette a controlli molto più rigorosi al fine dell'ottenimento della parità scolastica.

E che vi sia stato un fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici trova conferma nel D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. (*“Norme in materia di scuole non statali”*), espressamente prevede che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (all. 11), ha riconosciuto che la L.62/00 *“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”*... *“Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”*.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”* (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica*

*e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).*

La stessa Corte di Cassazione ha poi affermato che deve essere riconosciuto al personale docente delle scuole statali, a fini giuridici ed economici, il periodo di insegnamento pre – ruolo prestato dal docente presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, di durata degli anni scolastici, orari e programmi (Cass. 16623/2012)

Si reputa perciò illegittima, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, la disposizione di cui alle Note Comuni del CCNI che esclude l'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche anche alla stregua dei principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. di cui agli artt.3 e 97 Cost..

Quanto al concreto interesse ad agire, la produzione da ultimo richiesta e fornita dal MIUR all'udienza del 10.2.2017, tesa ad accertare il punteggio posseduto dall'ultimo docente trasferito nella fase C del piano di mobilità per la classe di concorso A017 del ricorrente, negli ambiti

ricompresi nella Provincia di Massina, al fine di comprendere segnatamente se l'attribuzione allo stesso dei 42 punti per i 14 anni di servizio pre - ruolo presso la scuola paritaria non computato avrebbe consentito un'utile collocazione del ricorrente in graduatoria ai fini della mobilità sugli ambiti territoriali dal medesimo prioritariamente scelti, riprova poi, contrariamente a quanto dal MIUR allegato, che almeno due docenti con punteggio inferiore a quello attribuibile al ricorrente (Del Popolo e Musicò, con punti 40 e 37, sono stati trasferiti in fase C presso Ambiti della Sicilia 0014 e 0016) e che un terzo docente con soli 36 p., lo è stato in fase D (Scibilia); docenti rispetto ai quali nulla è stato per contro allegato dal MIUR circa l'eventuale diritto a precedenza o altro.

Sussiste inoltre il *periculum in mora* in quanto la mancata attribuzione al ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di 42 punti, per i 14 anni di servizio svolto nel paritario, ha comportato l'operatività del trasferimento in provincia di Novara con assegnazione di incarico triennale; compromettendo l'unità del nucleo familiare, residente a Messina, con effetti lesivi di natura "irreparabile", involgenti la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di reintegrazione per equivalente *ex post*.

D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*" (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778).

Per le ragioni che precedono il ricorso va quindi accolto con le conseguenti statuizioni di cui in dispositivo;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.,

sospende il trasferimento del ricorrente presso l'ambito 0022 Piemonte;

Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17, il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2013/14, e per l'effetto di attribuire all'Isaja, nella predetta graduatoria per la mobilità, i 42 punti corrispondenti, in aggiunta al punteggio già riconosciutogli ai fini dell'assegnazione della sede di servizio spettante in base al punteggio così

rideterminato tenuto conto dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali dal ricorrente espresso in domanda.

Spese al merito. Si

comunichi.

Novara, 16.2.2017

Il Giudice del lavoro

Marta Criscuolo



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

→ Pavia  
Mediat

1033  
Sott. Min. Pubblica Istruzione

Il Giudice dott.ssa Maria Antonia Garzia a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.16 nella causa per controversia in materia di lavoro RG n. 40092/16 promossa con ricorso depositato in data 15.11.16

148

da  
elettivamente domiciliata nello studio dell'avv.to MINISSALE in Messina  
Via Dogali 222 come da mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica nonché Ufficio Scolastico provinciale di Roma e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

resistente contumace

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 15.11.16 il ricorrente chiedeva accertarsi, previa disapplicazione degli eventuali provvedimenti lesivi (e specificamente del bollettino di trasferimento), il diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale indicato nella domanda secondo l'ordine ivi indicato in base al punteggio posseduto, previa attribuzione dei punteggi spettanti in relazione al servizio svolto presso le scuole paritarie per anni 5 nonché del punteggio per ricongiungimento al coniuge. Il Ministero convenuto non si costituiva.

All'udienza del 9.12.16 il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione in sede cautelare sulle conclusioni delle parti si riservava.

Deve preliminarmente disattendersi la richiesta di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc ai potenziali controinteressati. Difatti, benchè la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario. Il Tribunale adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo.

Nei merito parte ricorrente si duole del mancato trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda a vantaggio di personale docente posizionato in graduatoria in posizione peggiore e che tuttavia aveva conseguito una destinazione a sede dal ricorrente privilegiata nella domanda regolarmente presentata.

L'art. 436 del D.lgs 297/1994 al primo comma prevede infatti "1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 (ndr abrogato) e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive."

L'art. 470 del medesimo decreto legislativo a sua volta prevede in tema di mobilità professionale "1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative

graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.”

L'art. 475 del d.lgs. 297/1994 a sua volta disciplina l'assegnazione provvisoria di sede al personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento. Dal contesto normativo di riferimento emerge un principio meritocratico di conferimento delle sedi in occasione del trasferimento alla luce del posizionamento degli aspiranti in graduatoria

Invero pure il CCNL integrativo nazionale dell'8.4.2016 prevede che la mobilità abbia luogo secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, nel rispetto di un ordine di graduatoria determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli, dando preferenza al punteggio più alto e, a parità di punteggi, al candidato più anziano.

Il ricorrente quale docente passato di ruolo dopo l'anno scolastico 2014/2015, ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 a mente del quale "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici

2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

La norma invero introduce una deroga alla previsione dell'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il quale limitava la possibilità di richiedere un nuovo trasferimento prima del decorso di due o tre anni ( a seconda che il trasferimento fosse richiesto nella stessa o in altra provincia) .

Non è dunque il contratto collettivo che deroga alla norma di legge ma la nuova disciplina primaria sul piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. Tuttavia il Ministero non costituendosi non ha potuto allegare alcunchè in merito all'impatto di tale previsione di deroga sulla richiesta di trasferimento per cui è causa.

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una "collocazione" della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che "FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Lo stesso CCNL, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli

elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'id quod plerumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che il punteggio riconosciuto al ricorrente risulta non è oggetto di contestazione. Tanto premesso non può non prendersi atto - *per tabulas* (si vedano i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) - che il ricorrente è stato assegnato presso l'ambito territoriale 008 Regione Lazio nemmeno indicato tra le preferenze espresse, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria.

Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico" e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta (che non si è costituita in giudizio), deve ritenersi illegittimo. Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale Taranto, 20.9.2016; Tribunale Trani, 14.9.2016; Tribunale Foggia, 5.10.2016; Tribunale di Frosinone 28.9.2016). Il ricorrente risulta essere stata sopravanzata da colleghi provenienti dalla medesima graduatoria ad esaurimento con punteggi inferiori e senza alcun criterio prioritario. Il Ministero, non costituendosi non ha dato giustificazione alcuna della sua condotta. Tanto premesso in punto di *fumus boni iuris* sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente deve ritenersi accertato nei limiti della cognizione sommaria che contraddistingue la presente fase, l'illegittimità della destinazione della ricorrente a sede collocata in località notevolmente distante dal luogo di residenza e da uno qualsiasi degli ambiti territoriali indicati come preferiti.

Il *periculum in mora* è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di

aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora". L'attesa della definizione nel merito della presente pregiudicherebbero l'effettività della tutela azionata in questa sede mentre l'eventuale risarcimento del danno potrà se del caso essere quantificato esclusivamente nella predetta sede non attenendo ai profili della cautela. Il ricorso cautelare deve essere dunque accolto mentre le spese saranno liquidate congiuntamente al merito

RQM

Sospende il trasferimento del ricorrente presso l'ambito 008 Lazio; ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca l'assegnazione del ricorrente in uno degli ambiti della provincia di Messina indicati nella domanda secondo l'ordine indicato ovvero in altro ambito secondo le preferenze espresse in domanda; spese al definitivo  
Roma, 9.12.2016

Il giudice  
Maria Antonia Garzia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 9/12/16

IL CANCELLIERE  
AMELIA NARDONE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Maria Antonia Garzia a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.1.2017 nella causa per controversia in materia di lavoro RG n. 40680/16 promossa con ricorso depositato in data 21.11.16

da

[REDACTED] elettivamente domiciliata nello studio dell'avv.to MINISSALE in Messina Via Dogali 222 come da mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca scientifica nonché Ufficio Scolastico provinciale di Roma e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio , Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia , Ufficio Scolastico provinciale di Cremona, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina

resistente contumace

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 21.11.16 il ricorrente chiedeva accertarsi, previa sospensione degli eventuali provvedimenti lesivi ( e specificamente del trasferimento in Ambito Lazio 0005) , il diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale indicato nella domanda secondo l'ordine ivi indicato in base al punteggio posseduto previa attribuzione dei punteggi spettanti in relazione al servizio svolto presso le scuole paritarie per un anno nonché , in via subordinata a godere

dell'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs 151/2001 . Il Ministero convenuto non si costituiva .

All'udienza dell'11.1.2017 il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione in sede cautelare sulle conclusioni delle parti si riservava .

Deve preliminarmente disattendersi la richiesta di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc ai potenziali controinteressati . Difatti, benchè la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario. Il Tribunale adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo.

Nel merito parte ricorrente si duole del mancato trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda a vantaggio di personale docente posizionato in graduatoria in posizione peggiore e che tuttavia aveva conseguito una destinazione a sede dal ricorrente privilegiata nella domanda regolarmente presentata.

L'art. 436 del D.lgs 297/1994 al primo comma prevede infatti "1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 (ndr abrogato) e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e' disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. "

L'art. 470 del medesimo decreto legislativo a sua volta prevede in tema di mobilità professionale "1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorit  tra le varie operazioni di mobilit , i criteri e le modalita' di formazione delle relative

graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione."

L'art. 475 del d.lgs. 297/1994 a sua volta disciplina l'assegnazione provvisoria di sede al personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento. Dal contesto normativo di riferimento emerge un principio meritocratico di conferimento delle sedi in occasione del trasferimento alla luce del posizionamento degli aspiranti in graduatoria.

Invero pure il CCNL integrativo nazionale dell'8.4.2016 prevede che la mobilità abbia luogo secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, nel rispetto di un ordine di graduatoria determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli, dando preferenza al punteggio più alto e, a parità di punteggi, al candidato più anziano.

Il ricorrente quale docente passato di ruolo dopo l'anno scolastico 2014/2015, ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 a mente del quale "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici

2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

La norma invero introduce una deroga alla previsione dell'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il quale limitava la possibilità di richiedere un nuovo trasferimento prima del decorso di due o tre anni ( a seconda che il trasferimento fosse richiesto nella stessa o in altra provincia) .

Non è dunque il contratto collettivo che deroga alla norma di legge ma la nuova disciplina primaria sul piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. Tuttavia il Ministero non costituendosi non ha potuto allegare alcunchè in merito all'impatto di tale previsione di deroga sulla richiesta di trasferimento per cui è causa. D'altronde non costituendosi il ministero non ha neppure argomentato in merito alle ragioni di una pretermissione degli assunti post anno scolastico 2014/2015 , quale la ricorrente, rispetto a quelli assunti in epoca antecedente o ancora rispetto ai vincitori del concorso svoltosi nel 2012 , e ciò benchè lo stesso ricorrente allegò che il TAR Lazio avesse sospeso l'ordinanza 241/16 con riferimento alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria.

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una "collocazione" della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che "FASE C. 1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Lo stesso CCNL, nell'allegato I, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'*id quod plerumque accidit* in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che il punteggio riconosciuto alla ricorrente risulta erroneo nella parte in cui il Ministero omette di riconoscere l'attività prestata presso istituti paritari ai sensi dell'art. 1 della legge 62/2000 nell'anno scolastico 2004/2005, per un totale di 3 punti. La Corte di legittimità ha infatti in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (Cass. Sent. 16623/12). D'altronde l'art. 2 comma 2 del DL 255/01 dispone che i periodi di insegnamento svolti presso scuole paritarie debbano essere valutati nella stessa misura del servizio prestato presso le scuole statali.

Rideterminato il punteggio nella misura di 74 punti finali non può non prendersi atto - *per tabulas* (si vedano i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) - che quest'ultima è stata assegnata presso l'ambito territoriale 0005 Regione Lazio indicato come sua trentaquattresima preferenza, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria.

Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico" e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta (che non si è costituita in giudizio), deve ritenersi illegittimo. Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si

procede (cfr. Tribunale Taranto, 20.9.2016; Tribunale Trani, 14.9.2016; Tribunale Foggia, 5.10.2016, Tribunale di Frosinone 28.9.2016). La ricorrente risulta essere stata sopravanzata rispetto a colleghi provenienti dalla medesima graduatoria ad esaurimento con punteggi inferiori e senza alcun criterio prioritario. Il Ministero, non costituendosi non ha dato giustificazione alcuna della sua condotta. Tanto premesso in punto di *fumus boni iuris* sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente deve ritenersi accertato nei limiti della cognizione sommaria che contraddistingue la presente fase, l'illegittimità della destinazione della ricorrente a sede collocata in località notevolmente distante dal luogo di residenza e da uno qualsiasi degli ambiti territoriali indicati come preferiti.

Il *periculum in mora* è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "*periculum in mora*". L'attesa della definizione nel merito della presente pregiudicherebbero l'effettività della tutela azionata in questa sede mentre l'eventuale risarcimento del danno potrà se del caso essere quantificato esclusivamente nella predetta sede non attenendo ai profili della cautela. Il ricorso deve essere dunque accolto ma le spese di lite saranno liquidate congiuntamente al merito. L'accoglimento della richiesta cautelare avanzata in via principale rende superflua la pronuncia sulla domanda avanzata in via subordinata di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. 151/2001.

PQM

Sospende il trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0005 Lazio; ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, previo riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per il servizio preruolo svolto presso le scuole paritarie, l'assegnazione della ricorrente in uno degli ambiti della provincia di Messina indicati nella domanda secondo l'ordine indicato nella domanda, ovvero in altro ambito indicato secondo le preferenze espresse in domanda e in considerazione del punteggio di titolarità; spese al definitivo  
Roma, 11.1.2017

Il giudice

Maria Antonia Garzia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



IL CANCELLIERE

Dot.ssa Maria Antonia Vitti



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Maria Antonia Garzia a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.1.2017 nella causa per controversia in materia di lavoro RG n. 42927/16 promossa con ricorso depositato in data 21.11.16

da

[REDACTED] elettivamente domiciliata nello studio dell'avv.to MINISSALE in  
Messina Via Dogali 222 come da mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca scientifica nonché Ufficio Scolastico provinciale di Roma e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio , Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia , Ufficio Scolastico provinciale di Cremona, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina

resistente contumace

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 1.12.16 il ricorrente chiedeva accertarsi, previa sospensione degli eventuali provvedimenti lesivi ( e specificamente del trasferimento in Ambito Lazio 00015) , il diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale indicato nella domanda secondo l'ordine ivi indicato in base al punteggio posseduto previa attribuzione dei punteggi spettanti in relazione al servizio svolto . Il Ministero convenuto non si costituiva .

All'udienza del 18.1.2017 il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione in sede cautelare sulle conclusioni di parte ricorrente si riservava .

Deve preliminarmente disattendersi la richiesta di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc ai potenziali controinteressati . Difatti, benchè la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario. Il Tribunale adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo.

Nel merito parte ricorrente si duole del mancato trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda a vantaggio di personale docente posizionato in graduatoria in posizione peggiore e che tuttavia aveva conseguito una destinazione a sede dal ricorrente privilegiata nella domanda regolarmente presentata.

L'art. 436 del D.lgs 297/1994 al primo comma prevede infatti "1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 (ndr abrogato) e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e' disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. "

L'art. 470 del medesimo decreto legislativo a sua volta prevede in tema di mobilità professionale "1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di prioritá tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al

possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità'. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione."

L'art. 475 del d.lgs. 297/1994 a sua volta disciplina l'assegnazione provvisoria di sede al personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento

Dal contesto normativo di riferimento emerge un principio meritocratico di conferimento delle sedi in occasione del trasferimento alla luce del posizionamento degli aspiranti in graduatoria

Invero pure il CCNL integrativo nazionale dell'8.4.2016 prevede che la mobilità abbia luogo secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, nel rispetto di un ordine di graduatoria determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli, dando preferenza al punteggio più alto e, a parità di punteggi, al candidato più anziano.

Il ricorrente quale docente passato di ruolo dopo l'anno scolastico 2014/2015, ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 a mente del quale "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria

*interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".*

La norma invero introduce una deroga alla previsione dell'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il quale limitava la possibilità di richiedere un nuovo trasferimento prima del decorso di due o tre anni ( a seconda che il trasferimento fosse richiesto nella stessa o in altra provincia) .

Non è dunque il contratto collettivo che deroga alla norma di legge ma la nuova disciplina primaria sul piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. Tuttavia il Ministero non costituendosi non ha potuto allegare alcunchè in merito all'impatto di tale previsione di deroga sulla richiesta di trasferimento per cui è causa. D'altronde non costituendosi il ministero non ha neppure argomentato in merito alle ragioni di una pretermissione degli assunti post anno scolastico 2014/2015 , quale la ricorrente, rispetto a quelli assunti in epoca antecedente o ancora rispetto ai vincitori del concorso svoltosi nel 2012 , e ciò benchè lo stesso ricorrente alleghi che il TAR Lazio avesse sospeso l'ordinanza 241/16 con riferimento alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria.

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una "collocazione" della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che "FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Lo stesso CCNL, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con

disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'id quod plerumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame non può non prendersi atto - *per tabulas* (si vedano i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) - che quest'ultima è stata assegnata presso l'ambito territoriale 0001 Regione Lazio indicato come sua trentacinquesima preferenza, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria.

Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello “meritocratico” e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta (che non si è costituita in giudizio), deve ritenersi illegittimo. Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale Taranto, 20.9.2016; Tribunale Trani, 14.9.2016; Tribunale Foggia, 5.10.2016, Tribunale di Frosinone 28.9.2016; Tribunale di Napoli 35601/2016; Tribunale di Torino 2.11.2016). La ricorrente risulta essere stata sopravanzata rispetto a colleghi provenienti dalla medesima graduatoria ad esaurimento con punteggi inferiori e senza alcun criterio prioritario. Il Ministero, non costituendosi non ha dato giustificazione alcuna della sua condotta. Tanto premesso in punto di *fumus boni iuris* sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente deve ritenersi accertato nei limiti della cognizione sommaria che contraddistingue la presente fase, l'illegittimità della destinazione della ricorrente a sede collocata in località notevolmente distante dal luogo di residenza e da uno qualsiasi degli ambiti territoriali indicati come preferiti.

Il *periculum in mora* è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del

24

nucleo familiare dell'attuale ricorrente . Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora". La ricorrente, peraltro è unico genitore vivente di due figlie in età scolastica che, necessitano della sua presenza nel luogo di residenza . L'attesa della definizione nel merito della presente pregiudicherebbero l'effettività della tutela azionata in questa sede mentre l'eventuale risarcimento del danno potrà se del caso essere quantificato esclusivamente nella predetta sede non attenendo ai profili della cautela. Il ricorso deve essere dunque accolto ma le spese di lite saranno liquidate congiuntamente al merito.

PQM

Sospende il trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0001 Lazio; ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca l'assegnazione della ricorrente in uno degli ambiti della provincia di Messina indicati nella domanda secondo l'ordine indicato nella domanda , ovvero in altro ambito indicato secondo le preferenze espresse in domanda e in considerazione del punteggio di titolarità ; spese al definitivo  
Roma, 20.1.2017

Il giudice  
Maria Antonia Garzia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, l. 20 GEN. 2017

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Giuseppina Vitelli



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Maria Antonia Garzia a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.16 nella causa per controversia in materia di lavoro RG n. 40087/16 promossa con ricorso depositato in data 15.11.16

da

[REDACTED] elettivamente domiciliata nello studio dell'avv.to MINISSALE in Messina Via Dogali 222 come da mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca scientifica nonché Ufficio Scolastico provinciale di Roma e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

resistente contumace

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 15.11.16 il ricorrente chiedeva accertarsi, previa sospensione degli eventuali provvedimenti lesivi ( e specificamente del trasferimento in Ambito Lazio 011) , il diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale indicato nella domanda secondo l'ordine ivi indicato in base al punteggio posseduto previa attribuzione dei punteggi spettanti in relazione al servizio svolto presso le scuole paritarie per anni 5 nonché del punteggio per ricongiungimento al coniuge. Il Ministero convenuto non si costituiva .

All'udienza del 9.12.16 il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione in sede cautelare sulle conclusioni delle parti si riservava .

Deve preliminarmente disattendersi la richiesta di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc ai potenziali controinteressati . Difatti, benchè la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario. Il Tribunale adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo.

Nel merito parte ricorrente si duole del mancato trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda a vantaggio di personale docente posizionato in graduatoria in posizione peggiore e che tuttavia aveva conseguito una destinazione a sede dal ricorrente privilegiata nella domanda regolarmente presentata.

L'art. 436 del D.lgs 297/1994 al primo comma prevede infatti"1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 (ndr abrogato) e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e' disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. "

L'art. 470 del medesimo decreto legislativo a sua volta prevede in tema di mobilita' professionale "1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di prioritá tra le varie operazioni di mobilita', i criteri e le modalita' di formazione delle relative

peg

graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.”

L'art. 475 del d.lgs. 297/1994 a sua volta disciplina l'assegnazione provvisoria di sede al personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento

Dal contesto normativo di riferimento emerge un principio meritocratico di conferimento delle sedi in occasione del trasferimento alla luce del posizionamento degli aspiranti in graduatoria

Invero pure il CCNL integrativo nazionale dell'8.4.2016 prevede che la mobilità abbia luogo secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, nel rispetto di un ordine di graduatoria determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli, dando preferenza al punteggio più alto e, a parità di punteggi, al candidato più anziano.

Il ricorrente quale docente passato di ruolo dopo l'anno scolastico 2014/2015, ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 a mente del quale *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici*



*2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".*

La norma invero introduce una deroga alla previsione dell'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il quale limitava la possibilità di richiedere un nuovo trasferimento prima del decorso di due o tre anni ( a seconda che il trasferimento fosse richiesto nella stessa o in altra provincia) .

Non è dunque il contratto collettivo che deroga alla norma di legge ma la nuova disciplina primaria sul piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. Tuttavia il Ministero non costituendosi non ha potuto allegare alcunchè in merito all'impatto di tale previsione di deroga sulla richiesta di trasferimento per cui è causa.

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una "collocazione" della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che *"FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*

Lo stesso CCNL, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui*

*vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'*id quod plerumque accidit* in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che il punteggio riconosciuto alla ricorrente risulta erroneo nella parte in cui il Ministero omette di riconoscere 5 anni di attività prestata presso istituti paritari ai sensi dell'art. 1 della legge 62/2000. La Corte di legittimità ha infatti in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orarie programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (Cass. Sent. 16623/12). D'altronde l'art. 2 comma 2 del DL 255/01 dispone che i periodi di insegnamento svolti presso scuole paritarie debbano essere valutati nella stessa misura del servizio prestato presso le scuole statali.

Il Ministero ha pure ommesso di riconoscere il punteggio documentale rappresentato dal ricongiungimento al coniuge. Rideterminato il punteggio nella misura di 40 punti finali non può non prendersi atto - *per tabulas* (si vedano i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) - che quest'ultima è stata assegnata presso l'ambito territoriale 011 Regione Lazio indicato come sua quarantesima preferenza, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria.

Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico" e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta (che non si è costituita in giudizio), deve ritenersi illegittimo. Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale Taranto, 20.9.2016; Tribunale Trani, 14.9.2016; Tribunale Foggia, 5.10.2016, Tribunale di Frosinone 28.9.2016). La ricorrente risulta essere stata sopravanzata rispetto a colleghi provenienti dalla medesima graduatoria ad esaurimento con punteggi inferiori e senza alcun criterio prioritario. Il Ministero, non costituendosi non ha dato giustificazione alcuna

2/27

della sua condotta. Tanto premesso in punto di *fumus boni iuris* sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente deve ritenersi accertato nei limiti della cognizione sommaria che contraddistingue la presente fase, l'illegittimità della destinazione della ricorrente a sede collocata in località notevolmente distante dal luogo di residenza e da uno qualsiasi degli ambiti territoriali indicati come preferiti.

Il *periculum in mora* è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "*periculum in mora*". L'attesa della definizione nel merito della presente pregiudicherebbero l'effettività della tutela azionata in questa sede mentre l'eventuale risarcimento del danno potrà se del caso essere quantificato esclusivamente nella predetta sede non attenendo ai profili della cautela. Il ricorso deve essere dunque accolto ma le spese di lite saranno liquidate congiuntamente al merito

PQM

Sospende il trasferimento della ricorrente presso l'ambito 011 Lazio; ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, previo riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per il servizio preruleo svolto presso le scuole paritarie, l'assegnazione della ricorrente in uno degli ambiti della provincia di Messina indicati nella domanda secondo l'ordine indicato nella domanda, ovvero in altro ambito indicato secondo le preferenze espresse in domanda e in considerazione del punteggio di titolarità; spese al definitivo

Roma, 9.12.2016

Il giudice

Maria Antonia Garzia

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 9/12/16  
IL CANCELLIERE  
MANUELA NARDONE



Accoglimento totale n. cronol. 125904/2016 del 09/12/2016  
RG n. 40080/2016 -1



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Maria Antonia Garzia a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.16 nella causa per controversia in materia di lavoro RG n. 40080/16 promossa con ricorso depositato in data 15.11.16

da

[REDACTED] elettivamente domiciliata nello studio dell'avv.to MINISSALE in Messina Via Dogali 222 come da mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca scientifica nonché Ufficio Scolastico provinciale di Roma e Ragusa , Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e per la Sicilia

resistente contumace

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 15.11.16 il ricorrente chiedeva accertarsi, previa disapplicazione degli eventuali provvedimenti lesivi ( e specificamente del trasferimento in Ambito Lazio 0012), il diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale indicato nella domanda secondo l'ordine ivi indicato in base al punteggio posseduto . Il Ministero convenuto non si costituiva .

24

All'udienza del 9.12.16 il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione in sede cautelare sulle conclusioni delle parti si riservava .

Deve preliminarmente disattendersi la richiesta di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc ai potenziali controinteressati . Difatti, benchè la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario. Il Tribunale adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo.

Nel merito parte ricorrente si duole del mancato trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda a vantaggio di personale docente posizionato in graduatoria in posizione deteriore e che tuttavia aveva conseguito una destinazione a sede dal ricorrente privilegiata nella domanda regolarmente presentata.

L'art. 436 del D.lgs 297/1994 al primo comma prevede infatti"1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 (ndr abrogato) e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e' disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. "

L'art. 470 del medesimo decreto legislativo a sua volta prevede in tema di mobilita' professionale "1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di prioritá tra le varie operazioni di mobilita', i criteri e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al

*WJ*

possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità'. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.”

L'art. 475 del d.lgs. 297/1994 a sua volta disciplina l'assegnazione provvisoria di sede al personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento

Dal contesto normativo di riferimento emerge un principio meritocratico di conferimento delle sedi in occasione del trasferimento alla luce del posizionamento degli aspiranti in graduatoria

Invero pure il CCNL integrativo nazionale dell'8.4.2016 prevede che la mobilità abbia luogo secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, nel rispetto di un ordine di graduatoria determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli, dando preferenza al punteggio più alto e, a parità di punteggi, al candidato più anziano.

La ricorrente quale docente passata di ruolo dopo l'anno scolastico 2014/2015, ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 a mente del quale *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria*



*interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".*

La norma invero introduce una deroga alla previsione dell'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il quale limitava la possibilità di richiedere un nuovo trasferimento prima del decorso di due o tre anni ( a seconda che il trasferimento fosse richiesto nella stessa o in altra provincia) .

Non è dunque il contratto collettivo che deroga alla norma di legge ma la nuova disciplina primaria sul piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. Tuttavia il Ministero non costituendosi non ha potuto allegare alcunchè in merito all'impatto di tale previsione di deroga sulla richiesta di trasferimento per cui è causa.

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una "collocazione" della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che "FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Lo stesso CCNL, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

REP

Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'*id quod plerumque accidit* in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che il punteggio riconosciuto alla ricorrente risulta essere di 46 punti, oltre 6 per l'eventuale ricongiungimento al coniuge. Risulta - *per tabulas* (si vedano i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) - che il ricorrente è stata assegnata presso l'ambito territoriale 012 Regione Lazio (indicato come ventiduesima preferenza) mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria

Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico" e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta (che non si è costituita in giudizio), deve ritenersi illegittimo. Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale Taranto, 20.9.2016; Tribunale Trani, 14.9.2016; Tribunale Foggia, 5.10.2016, Tribunale di Frosinone 28.9.2016). Il ricorrente risulta essere stato sopravanzato da colleghi provenienti dalla medesima graduatoria ad esaurimento con punteggi inferiori e senza alcun criterio prioritario. Il Ministero, non costituendosi non ha dato giustificazione alcuna della sua condotta. Tanto premesso in punto di *fumus boni iuris* sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente deve ritenersi accertato nei limiti della cognizione sommaria che contraddistingue la presente fase, l'illegittimità della destinazione della ricorrente a sede collocata in località notevolmente distante dal luogo di residenza e da uno qualsiasi degli ambiti territoriali indicati come preferiti.

Il *periculum in mora* è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "*periculum in mora*". Peraltro la

ricorrente ha allegato e dimostrato la necessità da parte sua di prendersi cura direttamente della figlia affetta da una patologia per la quale è in cura a Ragusa e che la espone a frequenti febbri e rischio di convulsioni e per le quali la stessa ha frequenti ricoveri in ospedale . L'attesa della definizione nel merito della presente pregiudicherebbero l'effettività della tutela azionata in questa sede mentre l'eventuale risarcimento del danno potrà se del caso essere quantificato esclusivamente nella predetta sede non attenendo ai profili della cautela. Il ricorso deve essere dunque accolto ; le spese di lite saranno liquidate congiuntamente al merito

PQM


Sospende il trasferimento del ricorrente presso l'ambito 012 Lazio; ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca l'assegnazione della ricorrente in uno degli ambiti della provincia di Ragusa indicati nella domanda ovvero in altro ambito indicato secondo le tabelle di vicinanza in considerazione del punteggio di titolarità ; spese al definitivo

Roma,9.12.2016,

Il giudice

Maria Antonia Garzia

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 9/12/16  
IL CANCELLIERE  
DANIELA NARDONE



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

Procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 7952/2016-1 R.G.L., promosso da:

=====, assistito dall'avv. GIUSEPPE MINISSALE

PARTE RICORRENTE

contro:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, UFFICIO SCOLASTICO  
PROVINCIALE DI TORINO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  
SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RAGUSA,** assistito dai  
funzionari TECLA RIVERSO e CONCETTA PARAFIORITI

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,  
sciogliendo la riserva assunta, osserva:

- la domanda cautelare oggetto del presente giudizio è proposta contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c. con cui la ricorrente ha domandato nel merito l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria M. Ausiliatrice di Caltagirone, l'ordine al MIUR di correggere l'erroneo punteggio attribuito e la dichiarazione di illegittimità della propria assegnazione definitiva presso l'ambito 0002 provincia di Torino, con ordine di assegnazione alla sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Ragusa o in subordine ad uno degli ambiti secondo le preferenze espresse; in via subordinata ha chiesto sia ordinata la sua assegnazione ad un ambito della provincia di Ragusa ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 con la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- con l'istanza ex art. 700 c.p.c. è domandata in via di urgenza la sospensione del provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0002 Piemonte provincia di Torino;
- la ricorrente Francesca Siciliano, docente di scuola primaria su posto comune a tempo indeterminato dal 27/11/2015, assunta nella c.d. Fase C del piano straordinario di assunzione per l'anno scolastico 2015/2016, afferma di aver partecipato al piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 presentando domanda per 80 ambiti e 2 province, vedendosi attribuito il punteggio 36 (30 punti per i servizi prestati e 6 per il comune di ricongiungimento) e l'assegnazione come sede definitiva all'ambito 0002 regione Piemonte presso la provincia di Torino, ovvero la 20ª preferenza espressa;



- lamenta la ricorrente di aver ottenuto un punteggio inferiore al dovuto, non essendole stati riconosciuti 18 punti derivanti dal servizio prestato quale docente presso la scuola paritaria M. Ausiliatrice di Caltagirone, ed afferma di avere chiesto senza esito l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in quanto madre di prole inferiore ai 3 anni di età; riferisce in ogni caso che dall'elenco dei trasferimenti emerge che proprio a Ragusa sarebbero stati trasferiti docenti con punteggio inferiore a quello comunque riconosciuto alla ricorrente; la tutela d'urgenza è richiesta affermando che l'illegittimo trasferimento violerebbe irrimediabilmente non solo la sfera patrimoniale ma anche i diritti personali e familiari della ricorrente;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è costituito contestando la fondatezza della domanda cautelare sia per quanto riguarda il cosiddetto *fumus boni iuris*, avendo il C.C.N.I. correttamente escluso la rilevanza del servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari ed affermando la piena osservanza dell'amministrazione alle prescrizioni dettate da tale C.C.N.I., sia per quanto riguarda il *periculum in mora*, avendo la ricorrente avanzato istanza cautelare ben tre mesi dopo l'emanazione del provvedimento che assume esserle lesivo;
- il MIUR non contesta la circostanza che la ricorrente abbia prestato presso la scuola paritaria M. Ausiliatrice di Caltagirone i servizi indicati nella domanda di partecipazione al piano straordinario di mobilità, ma non considera utili per l'attribuzione del punteggio tali servizi, conformemente alle previsioni del C.C.N.I.;
- va premesso che l'art. 1 comma 108 della L. 13/7/2015 n. 107 si limita a prevedere in via generale il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 e successivamente per quelli – qual è la ricorrente – assunti e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016; le modalità concrete in cui è gestita operativamente l'esecuzione del piano straordinario di mobilità sono per contro dettate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8/4/2016;
- il punteggio (rilevante per l'ordine di esame delle richieste ai sensi dell'allegato 1 al C.C.N.I.) è stato attribuito alla ricorrente secondo i criteri dettati nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al C.C.N.I., che prevedono il riconoscimento di 3 punti "per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia";
- il MIUR, ritenendo che i servizi prestati presso le scuole paritarie non siano riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera, ha escluso dai servizi valutabili quelli prestati presso la scuola paritaria di Caltagirone; tale interpretazione è conforme a quanto indicato nelle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e del personale educativo" in calce alla tabella di valutazione dei titoli sopra esaminata: in tali note si legge che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini



- della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali";
- con i limiti propri della cognizione sommaria della presente fase cautelare, e riservato ogni più opportuno approfondimento alla fase di merito, è comunque possibile ravvisare quantomeno una contraddittorietà tra il principio affermato nella tabella allegata al C.C.N.I. (ovvero che è valutabile ogni servizio pre-ruolo riconoscibile ai fini della carriera) e quello affermato nella nota, dovendosi ritenere che le norme dettate per la ricostruzione di carriera consentano – anziché escluderlo, come vorrebbe il MIUR – il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie;
  - l'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, che disciplina la c.d. ricostruzione di carriera (ovvero l'attribuzione di una determinata anzianità al momento del passaggio di ruolo del docente in considerazione dei servizi pre-ruolo prestati), al comma 2 espressamente riconosce "agli stessi fini e nella identica misura" del servizio prestato dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica presso le scuole statali e pareggiate, "il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate";
  - le scuole parificate sono definite all'art. 344 del medesimo D.Lgs. 297/1994 come "quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione";
  - con la L. 10/3/2000 n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) il legislatore ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, definendo al comma 2 dell'articolo unico "scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6."; la norma precisa che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari;
  - è stata così introdotta una generale distinzione nell'ambito dell'unico sistema nazionale di istruzione tra la tipologia delle scuole statali e quella delle scuole paritarie (sia private che appartenenti ad enti locali) a cui sono state ricondotte, con il D.L. 5/12/2005 n. 250 (convertito in L. 3/2/2006 n. 27) le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994, tra cui rientrano le scuole parificate di cui all'art. 344, il servizio prestato presso le quali si è visto essere rilevante ai fini della ricostruzione di carriera per espressa previsione dell'art. 485;
  - le scuole parificate pertanto debbono essere ricondotte alla tipologia di scuola paritaria riconosciuta o di scuola non paritaria, a seconda che ne abbiano o



- meno richiesto ed ottenuto il riconoscimento (e non è contestato che l'istituto M. Ausiliatrice di Caltagirone sia una scuola paritaria riconosciuta);
- già con l'art. 2 D.L. 3/7/2001 n. 255 (convertito in L. n. 333/2001), ai fini dei titoli valutabili per l'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente era stata espressamente riconosciuta la valutabilità "nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" dei servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000;
  - sebbene tale disposizione sia dettata allo specifico fine dell'aggiornamento dei punteggi nella graduatoria permanente, non vi è ragione di ritenere che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che per contro possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l'individuazione dell'anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo;
  - vi sono pertanto significativi elementi per ritenere fondata la censura svolta dalla ricorrente nei confronti del C.C.N.I. (o meglio, della sua nota comune in calce alle tabelle di valutazione dei titoli), e ravvisare la sussistenza del *fumus boni iuris* nella pretesa della ricorrente al riconoscimento di ulteriori 18 punti;
  - in ogni caso, deve osservarsi come il MIUR non abbia giustificato la circostanza, documentata tramite la produzione dell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo dell'ufficio scolastico provinciale di Ragusa, del trasferimento in tale provincia di docenti privi di ragioni di precedenza e in possesso di punteggio inferiore anche a quello di 36 punti pacificamente riconosciuto alla ricorrente;
  - quanto alla necessaria sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, legittimante la concessione della cautela richiesta, è sufficiente osservare che la ricorrente è madre di una bambina in tenerissima età: dallo stato di famiglia prodotto si evince che la sig.ra Siciliano è madre di Carla Maria Barrano, nata il 26/2/2016, ed il nucleo familiare è residente a Vittoria, in provincia di Ragusa; dall'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 si evince che il coniuge della ricorrente, =====, lavora come assistente capo della Polizia di Stato presso il commissariato di Comiso e presta assistenza al padre, disabile in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992; il pregiudizio ai diritti - e soprattutto ai doveri - familiari della ricorrente non pare quindi evitabile con un trasferimento dell'intero nucleo familiare, e non sarebbe comunque ristorabile con un risarcimento pecuniario, attesa l'efficacia triennale del trasferimento e la non imminenza della decisione sul merito (la prima udienza di trattazione del ricorso ex art. 414 è infatti fissata al 14/3/2017);
  - si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare; le spese del presente fase saranno liquidate alla definizione del giudizio di merito;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 700 c.p.c.,



RGL n. 7952/2016-1

sospende il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0002  
Piemonte provincia di Torino;  
spese al definitivo.

Si comunichi.

Torino, 23/12/2016

Il Giudice  
dr.ssa Lucia Mancinelli



**N.R.G. 399/2016**



**TRIBUNALE ORDINARIO VERBANIA**

Sezione Lavoro

**ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Busoli,

nella causa iscritta al N.R.G. 399/2016 Sezione Lavoro, vertente tra

=====  
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minissale

ricorrente

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL RICERCA**, in  
persona del ministro p.t.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE** - Ambito Territoriale  
della Provincia di Verbania, in persona del dirigente p.t.;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA** – Ambito territoriale della  
Provincia di Messina, in persona del dirigente p.t.;

tutti rappresentati e difesi in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Vladimiro Di  
Gregorio, Giuseppina Motisi e Antonino Cernuto

resistenti

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.12.2016;

letti gli atti di causa e preso atto delle istanze delle parti;

## OSSERVA

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la ricorrente ha esposto:

- di essere stata assunta dal MIUR in data 27.11.2015, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015, in qualità di docente di scuola primaria-classe EEEE, in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato;
- che le era stata assegnata la sede provvisoria presso l'Istituto comprensivo Tremestieri di Messina, presso la quale aveva svolto e superato l'anno di prova previsto dalla legge;
- di aver inoltrato domanda di mobilità, secondo la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità in applicazione del CCNI dell'08.04.2016;
- che, all'esito, le veniva assegnato un punteggio pari a 20 punti, oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento, senza riconoscimento del servizio prestato, come docente, dal 2002 al 2014, presso la scuola primaria paritaria "Padre G.B. Tornatore" di Messina;
- che, sulla scorta di tale punteggio, le veniva assegnata, come sede definitiva, l'ambito 0025 Regione Piemonte, presso la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ove prendeva servizio in data 1.09.2016;
- che, presso l'Ambito territoriale di Messina, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza, venivano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto essere riconosciuto;
- che il CCNI mobilità, nel determinare i criteri di calcolo del punteggio attribuibile in ragione del servizio pre-ruolo prestato, richiama l'art. 485 del T.U. del 1994, secondo il quale il servizio utile ai fini della ricostruzione della carriera è quello prestato nelle scuole statali e non statali parificate, non menzionando le scuole paritarie;
- che le scuole paritarie, peraltro, sono state istituite soltanto con la legge 62/2000, successiva all'entrata in vigore del Testo Unico, le quali, in ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno attualmente parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione;

- che la pari dignità dei due tipi di servizio prestati all'interno del sistema nazionale di istruzione è stata espressamente sancita dal decreto 255/2001, convertito in L. n. 153/01, il quale, all'art. 2, preso atto della equiparazione di servizi statali e paritari, dispone che essi siano valutati nella stessa misura;
- che, sotto il profilo del *periculum in mora*, il trasferimento in una sede lontana reca un grave pregiudizio alla sua vita personale e familiare.

Argomentando quindi in ordine alla necessità di includere, nel servizio utile ai fini della ricostruzione della carriera, anche quello prestato nelle scuole paritarie, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previo accertamento il proprio diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola primaria e dell'infanzia paritaria Padre G.B. Tornatore, di ordinare alle amministrazioni convenute la correzione del punteggio assegnatole e di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza, tenuto conto del punteggio corretto.

Con comparsa del 7.12.2016 si sono costituite in giudizio le amministrazioni convenute, rilevando, con riferimento ai presupposti del procedimento cautelare, l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

All'esito della comparizione delle parti, il Tribunale si è riservato la decisione.

\*\*\*

La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, sussistendo entrambi i requisiti ai quali la legge subordina la concessione della tutela cautelare.

In particolare, quanto al *fumus boni iuris*, si osserva quanto segue.

Devono ritenersi documentalmente provate tutte le circostanze dedotte dalla ricorrente, la quale, come indicato in premessa: è stata assunta dal MIUR in data 27.11.2015, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015, in qualità di docente di scuola primaria-classe EEEE, in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, con assegnazione della sede provvisoria presso l'Istituto comprensivo Tremestieri di Messina, presso la quale aveva svolto e superato l'anno di prova previsto dalla legge; ha presentato domanda di mobilità, secondo la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità in applicazione del

CCNI dell'08.04.2016, ottenendo un punteggio pari a 20 punti, oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento, senza riconoscimento del servizio prestato, come docente, dal 2002 al 2014, presso la scuola primaria paritaria "Padre G.B. Tornatore" di Messina, con conseguente assegnazione, come sede definitiva, dell'ambito 0025 Regione Piemonte, presso la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ove ha preso servizio in data 1.09.2016.

Tanto premesso, giova considerare la L. 62/2000 ha espressamente affermato che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e delle scuole paritarie private e degli enti locali"* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *"servizio pubblico"* (art. 1 commi 1 e 3).

In ragione di tale principio, sono stati previsti per gli istituti paritari penetranti controlli e rigide prescrizioni. In particolare, la Circolare Ministeriale n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici devono: *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"*, nonché *"dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore"*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Sul tema è intervenuto altresì il d.l. 255/2001, il quale, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente, all'art. 2, comma 2, che *"I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*, non essendo peraltro ravvisabile alcuna ragione per limitare l'efficacia di tale disposizione, eventualmente applicabile anche in via analogica, alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, pervenendo all'opposta soluzione in sede di mobilità e di ricostruzione di carriera.

Orbene, alla luce delle menzionate disposizioni normative, non può non evidenziarsi l'illegittimità, con conseguente disapplicazione, della disposizione contenuta nelle *"Note comuni"* riportate in calce alla *"Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente"* allegata al CCNI

dell'8.04.2016, secondo la quale “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*”.

In questo senso si è peraltro pronunciata anche la giurisprudenza di merito, affermando che “*non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche*” (Trib. di Caltagirone, sent. del 11.07.2016; Trib. di Milano, sent. del 20.07.16).

Sussiste, pertanto, il requisito del *fumus boni iuris*, non essendo stato attribuito alla ricorrente il punteggio derivante dal servizio dalla stessa prestato presso l'istituto paritario “G.B. Tornatore di Messina” dal 16.09.2002 al 25.11.2014 (cfr. doc. 7) e dovendosi tale mancata attribuzione, alla luce di quanto appena esposto, ritenersi illegittima.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente che la mancata attribuzione alla ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa, dei punti alla stessa spettanti per gli anni di servizio svolti nel servizio paritario, non può che comportare la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile, in parte già verificatosi, essendosi la sig.ra La Tella dovuta trasferire in una provincia molto lontana dalla quella di residenza, con conseguenti effetti lesivi non solo sulla sfera patrimoniale, ma anche su quella dei diritti personali e familiari.

D'altronde, in molteplici occasioni la giurisprudenza ha riconosciuto le ragioni di urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*” (cfr., *ex plurimis*, Trib. Roma, Sez. Lav, ord. del 20.01.2011, Trib. Tivoli ord. del 4.2.2016).

La novità e la peculiarità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, il servizio d'insegnamento svolto dalla ricorrente presso l' istituto scolastico paritario dal 16.09.2002 al 25.11.2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, e per l'effetto attribuirle nella medesima graduatoria il punteggio spettante in base alla predetta valutazione;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Verbania, 12.01.2017

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Giorgia Busoli

**II TRIBUNALE DI VERCELLI**  
**Sez. Civile-Lavoro**

Il Giudice Designato, Dott. Patrizia BAICI,  
nel procedimento iscritto al n. 857 /2016 promosso ai sensi degli artt. 414 e 700  
cpc da

===== , residente a Termini Imerese (Pa), rappresentata e difesa dall'avv.  
Giuseppe Minissale (avvocatogiuseppeminissale@pec.it), e presso lo stesso  
elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 1/A, giusta procura in calce  
al ricorso depositato telematicamente

Ricorrente

nei confronti di

**MIUR- Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio  
Scolastico Regionale Piemonte, ambito territoriale per la Provincia di Vercelli,,**  
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi  
dell'art. 417 bis , comma 1 cpc dal dott. Antonio Catania, dipendente MIUR e  
dirigente pro tempore dell'Ufficio VIII Ambito territoriale per la Provincia di Vercelli e  
dal funzionario Paolo Ferraris, elettivamente domiciliati presso lo stesso Ufficio in  
Vercelli, via F. Giolito 1 (uspvc@postacert.istruzione.it)

Resistenti

resistente

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, sentite le parti ed esaminata  
la documentazione tutta prodotta dalle parti

## OSSERVA

Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., notificato regolarmente a tutte le parti resistenti sopra indicate, la docente Maria Teresa Demma ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale, il MIUR, gli Uffici scolastici ritenuti competenti per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*"in via cautelare, giusta istanza ex art. 700 cpc che si deposita in uno al presente atto, sospendere il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0024 Piemonte provincia di Vercelli, nelle more della definizione del presente giudizio, in quanto illegittimo per tutte le ragioni sopra evidenziate;*

*b. ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione della ricorrente presso l'ambito 0024 Piemonte provincia di Vercelli, all'esito del piano di mobilità straordinario per la classe EEEE posto comune, giusta violazione del diritto alla riserva di posto prevista dagli artt. 33 e 21 legge 104/92 e dall'art. 1 comma 79 legge 107/2015;*

*c. per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione delle sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Palermo, ovvero, per l'esito negativo, in altro ambito individuato secondo le preferenze espresse;*

*d. in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l'operato del MIUR e dei suoi Uffici periferici dovesse essere ritenuto conforme alla legge, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Palermo o in altra vicinore, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio;*

*d. ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la sig.ra Demma ha subito danni patrimoniali non patrimoniali;*

*e. per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra Demma Maria Teresa, quantificandoli in via equitativa;*

*f. con vittoria di spese e compensi di giudizio".*

A sostegno della domanda cautelare allegava la sussistenza sia del *fumus*, attesa l'illegittimità del mancato trasferimento sussistendo, nel caso di specie, tutti i presupposti per l'attribuzione della precedenza di cui all'art. 33 e 21 della L. 104/92 e all'art. 1 comma 79 legge 107/2015, sia del *periculum* imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria.

La ricorrente precisava:

- di essere stata assunta il 26.11.2015 (**doc. 1**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;
- di essere stata assegnata in sede provvisoria nell'ambito di Vercelli presso l'istituto comprensivo "Lanino" (doc. 2), dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
- di aver inoltrato domanda di mobilità (doc. 5) in conformità del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016, indicando 100 ambiti territoriali e 100 province specificando a pag. 4 di avere precedenza ex artt. 21 e 33 l. 104/92 all'assegnazione presso gli ambiti della provincia di Palermo, giusti certificati allegati (docc. 6-7);
- che il Ministero resistente comunicava alla ricorrente il punteggio attribuito dall'USP di Vercelli pari a 21 punti, oltre 6 punti per il comune ricongiungimento (doc. 8);
- che con comunicazione del 24.08.2016 (doc. 9) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0024 regione Piemonte presso la provincia di Vercelli (trentesima preferenza espressa);
- che nel bollettino pubblicato dall'Usp di Palermo dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (doc. 10) (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a Palermo (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati posti a docenti senza precedenza alcuna, ignorando il diritto riconosciuto alla ricorrente dalla legge 104/92 nonché dalla legge 107/2015 art. 1 comma 79; lo stesso dicasi anche per le province di Messina, Caltanissetta, Agrigento e Catania (doc. 11-14), limitrofe rispetto a quella di residenza della ricorrente.

Resiste in giudizio il convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, unitamente alle altre amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto delle avversarie domande, sia cautelari che di merito, assumendone la totale infondatezza, non senza eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La causa viene ora per la decisione sull'istanza cautelare senza necessità di attività istruttoria alcuna.

La domanda cautelare è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente occorre dire che l'eccezione di giurisdizione formulata dal MIUR è infondata, in quanto nella fattispecie in esame non si controverte in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni come previsto dall'articolo 63 comma 4 del d.lgs. 165/2001 (che in tali ipotesi prevede la giurisdizione del giudice amministrativo), ma si contesta la legittimità delle determinazioni assunte dalla P.A. con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) in ordine alla collocazione territoriale del vincitore di un pubblico concorso.

#### Sul fumus.

Non è contestato che la ricorrente sia docente di scuola primaria di ruolo dall'anno scolastico 2015/2016, attualmente assegnata presso l'istituto comprensivo "livorno ferraris, e che la medesima abbia presentato domanda di mobilità per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 nell'ambito delle procedure di mobilità straordinaria al fine di ottenere un posto in uno degli ambiti della regione Sicilia (doc. 5, 6 e 7 di parte ricorrente); è documentale ed incontestato che la ricorrente per l'anno scolastico 2016/2017 non sia riuscita ad ottenere il trasferimento richiesto.

Ciò premesso, si osserva che la ricorrente fonda il proprio diritto ad essere inclusa con priorità nelle graduatorie di mobilità straordinaria della regione siciliana sull'asserita precedenza di cui all'art. 33, V comma, legge 5.2.1992, n.104.

L'Amministrazione resistente ha confermato alla ricorrente non è stata riconosciuta in quanto non prevista nella procedura di cui al D.M. 241/2016 e CCNI dell'8.4.2016, inerente la mobilità territoriale nazionale.

L'art. 601 decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 recante il *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* prevede che: "1. **Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2 Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.**".

La ricorrente ha allegato e provato di essere in possesso di tutti i requisiti per usufruire della precedenza ex artt. 21 e 33 della L. 104/92, in quanto madre disabile di figlia minore disabile (vedi certificazioni prodotte dalla ricorrente) .

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il 8.4.2016, invece, ha previsto all'art. 13 la disciplina del sistema delle precedenzae nei trasferimenti, disponendo al capo "V ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE" che "Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità

- In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria

*responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,*

*- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.*

*In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.”*

Condivide questo giudice gli argomenti difensivi svolti dalla ricorrente sul fatto che il citato CCNI ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della L.104/92, escludendo l'operatività della precedenza in parola ai trasferimenti interprovinciali.

La precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art.2 L. 104/92), non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Nel caso di specie, il CCNI 8.4.2016 ha surrettiziamente annullato/ eliminato il diritto sancito dalla L. 104/92, anche considerando che l'art.1 co. 108 della L. 107/2015 ha previsto: ***“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, (...) inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 (...).”***

Ne consegue, in termini pratici, una grave limitazione dei benefici previsti dalla legge 104, laddove i soggetti titolari della precedenza ne potranno usufruire solo nell'ambito della fase di mobilità in cui viene trattata la loro domanda. Ad esempio, nel caso della mobilità interprovinciale, i soggetti titolari di 104 le cui istanze verranno trattate in fase D non potranno vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali nelle fasi precedenti, e

saranno così costretti ad accontentarsi dei posti residuati nonostante siano beneficiari del diritto di precedenza.

Viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente *“la precedenza in sede di trasferimento a domanda”*.

Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile.

Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste *“situazioni”* ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza.

Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro.

Si riportano integralmente le argomentazioni, pienamente condivise da questo giudice, espresse dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, in analoga fattispecie: *“...E non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa (...) non rivestano il grado di parentela ivi indicato, dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra province diverse, esclusivamente i limiti di cui all'art.33”*... *“il CCNI mobilità, nel prevedere che le precedenze (...) possano essere fatte valere soltanto nell'ambito della fase delle operazioni di mobilità cui il docente partecipa, si pone in contrasto con l'art. 33 (...) dal momento*

che tale previsione comporta quale conseguenza la **sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92 per i docenti (...) che partecipano alle fasi successive alla A.** Infatti, pur in presenza di posti materialmente disponibili, tali posti – in virtù di una scelta effettuata a priori, **non imposta da alcuna norma primaria, senza alcuna valutazione del caso concreto e senza che ciò si renda necessario per insopprimibili ragioni di carattere organizzativo o di buon funzionamento del servizio pubblico** – vengono assegnati a docenti senza alcun titolo di precedenza, **in ragione della sola modalità di assunzione in ruolo”**.

Risulta dagli atti di causa che sono stati assegnati posti a Palermo a docenti senza precedenza alcuna, sede richiesta ed indicata dalla ricorrente.

La conseguenza di quanto fin qui esposto comporta l'affermazione del diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento interprovinciale presso uno degli ambiti della provincia di palermo o altro ambito su sede compatibile con le necessità di assistenza al disabile come indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

#### Sul periculum in mora

Sussiste, nel caso di specie, anche il *periculum in mora*, inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria .

Vero è che l'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza della figlia minore disabile certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura del minore, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscetibili di risarcimento per equivalente.

In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere ordinato al M I UR di riconoscere alla ricorrente la precedenza ex L. 104/92 nell'ambito della procedura di mobilità ex L. 107/15.

Spese di lite al definitivo.

PQM

ordina al MIUR ed agli altri resistenti di riconoscere alla ricorrente la precedenza ex L. 104/92 per la partecipazione al piano straordinario di mobilità professionale ex L. 107/15 nelle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda stessa.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Vercelli, 12.1.2017.

Il Giudice  
Dott.ssa Patrizia BAICI

N.° 788-1/2016 R.G.L.



TRIBUNALE DI FERRARA Sezione  
lavoro e previdenza sociale

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ferrara, dr. Alessandro D'Ancona, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 16.2.2017; letti gli atti del procedimento iscritto al n.° 788-1/2016 R.G.L., esaminata l'istanza cautelare avanzata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da

=====

nei confronti di

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ, DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA UFFICIO  
SCOLASTICO PROVINCIALE DI FERRARA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Deve essere qui esaminata l'istanza cautelare urgente, avanzata - unitamente al ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. il 22.12.2016 - da ===== (docente di scuola primaria classe EEEE, posto comune) nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché delle articolazioni ministeriali periferiche sopra indicate: la ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere trasferita presso istituto scolastico appartenente ad àmbito territoriale della provincia di Messina (nell'ordine di preferenza, così come espresso nel doc. n.° 5 attoreo: Sicilia 0016, Sicilia 0015, Sicilia 0014, Sicilia 0013) o presso uno degli àmbiti della medesima regione, indicati nella <<domanda di mobilità territoriale per assegnazione àmbito a livello nazionale>>.

L'istante, infatti, è stata assunta il 25.11.2015 con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 e assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 ad istituto della provincia di Ferrara (docc. nn.° 1 e 2 attorei); ha successivamente presentato domanda di mobilità (doc. n.° 5 citato) secondo la disciplina dettata dalla ordinanza ministeriale 241/2016 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data.

=====, come emerge dalla documentazione richiamata, ha partecipato ai sensi dell'art. 1, commi 98, lett c) l. 107/2015 alle operazioni di mobilità straordinaria stabilite da detta legge, riportando un punteggio di 22 punti



=====

(oltre agli ulteriori 6 validi per il solo Comune di ricongiungimento: doc. n.° 6 attoreo) e, pur avendo indicato la preferenza per i 28 àmbiti della Regione Sicilia, è stata trasferita a decorrere dal 1.9.2016 presso l'àmbito territoriale 0005 Emilia Romagna di Ferrara, nonostante numerosi altri docenti avessero ottenuto il trasferimento in Sicilia, pur vantando un punteggio inferiore a quello riportato dalla ricorrente (che, peraltro, ha affermato di avere diritto a 12 punti aggiuntivi per il servizio prestato - e dichiarato nella domanda di mobilità qui esaminata - presso la scuola materna paritaria di Brolo e presso la parrocchia Maria SS. Assunta).

Saretta Campo ha altresì affermato e documentato di avere presentato all'Ufficio scolastico Provinciale di Messina il 3.10.2016 domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 *bis* d. lgs 151/2001 (doc. n.° 10 attoreo), rimasta tuttavia inevasa dall'amministrazione scolastica.

L'esercizio dell'azione (da cui hanno tratto origine sia il giudizio di merito sia il subprocedimento cautelare, definito con la presente ordinanza) prende, pertanto, le mosse sia dalla eccepita assegnazione ad àmbiti della provincia di Messina di docenti con punteggio inferiore a quello attribuito a ===== sia della totale inerzia del Ministero resistente quanto alla istanza di assegnazione temporanea avanzata il 3.10.2016 dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42 *bis* citato.

Quest'ultima istanza è senza dubbio fondata atteso che - come risulta dal contenuto del doc. n.° 10 attoreo - alla data del 3.10.2016 il figlio di Saretta Campo, coniugata con =====, residente a Brolo (ME) e dipendente di Edilizia 102 s.r.l. con legale nel medesimo Comune - aveva ancora età inferiore ai tre anni, essendo nato il 1.1.2014, secondo l'autodichiarazione contenuta nell'istanza qui esaminata. Ne consegue che la ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea a istituto scolastico compreso nell'àmbito territoriale nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Occorre tuttavia, nella soluzione della vertenza, considerare sia la circostanza di natura documentale che lo stato di famiglia di ===== e il rapporto di lavoro del coniuge ===== sono stati soltanto oggetto di autocertificazione nell'istanza del 3.10.2016 ma non provati nel presente giudizio; che difetta, poi, l'assenso delle amministrazioni di provenienza e di



destinazione; che occorre procedere all'esame delle questioni nel rispetto dell'ordine delle conclusioni rassegnate nella controversia di merito, avendo il subprocedimento cautelare la precipua funzione di assicurare *medio tempore*, anticipandoli, gli effetti della pronuncia futura.

Le conclusioni di merito, rassegnate in via principale, prevedono: alla lettera *a)* l'ordine di sospensione del provvedimento di trasferimento di ===== a istituto scolastico dell'ambito 0005 Emilia Romagna, nelle more della definizione del giudizio; alla lettera *b)* l'accertamento del diritto di ===== al riconoscimento del servizio pre-ruolo presso la scuola materna paritaria di Brolo (ME) e presso la parrocchia Maria SS. Annunziata (trattasi, tuttavia, di *petitum* non relativo alla istanza cautelare); alla lettera *c)* la declaratoria di illegittimità del trasferimento e/o dell'assegnazione di ===== a istituto scolastico dell'ambito 0005 Emilia Romagna; alla lettera *d)* l'ordine all'amministrazione scolastica di procedere all'assegnazione definitiva di ===== a istituto scolastico di uno degli àmbiti della provincia di Messina ovvero di altro àmbito individuato secondo le preferenze espresse dalla ricorrente; in via subordinata, poi, alla lettera *e)* - soltanto per il caso di ritenuta esattezza del punteggio attribuito dal Ministero - l'ordine all'amministrazione resistente di assegnare ===== a istituto scolastico di uno degli àmbiti secondo l'ordine risultante dalle preferenze espresse, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio; in via parimenti subordinata, alla lettera *f)* l'accertamento del diritto di ===== a godere del beneficio previsto dall'art. 42 *bis* d. lgs 151/2001 con conseguente assegnazione temporanea a istituto scolastico di uno degli àmbiti della provincia di Messina ovvero della Regione Sicilia, secondo l'ordine risultante dalle preferenze espresse; infine, rispettivamente alle lettere *g)* e *h)*, l'accertamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto del contestato provvedimento di trasferimento (*rectius*: di assegnazione) a istituto scolastico ubicato in ambito territoriale indicato soltanto come 29° preferenza e la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni stessi, da liquidare in via equitativa.

La domanda cautelare, rassegnata al paragrafo *a)*, va quindi posta in relazione con l'ordine delle conclusioni di merito rassegnate in via principale ai paragrafi *c)* e *d)*.

Orbene, risulta dal contenuto del doc. n.° 11 che l'amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche



per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Il Ministero ha frustrato in radice la possibilità di fornire qualsivoglia spiegazione riguardo al proprio operato dichiarando di non essere a conoscenza del meccanismo di funzionamento dell'algoritmo informatico che ha gestito la fase nazionale dei movimenti del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, mentre emerge in via documentale - dal contenuto dei documenti nn.° 5, 6 e 11 attorei - la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost.), ma anche dell'art. 1, comma 108, l. 107/2015.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 108, l. 107/2015 e dal CCNI (art. 3 all. A), ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l'ordine di preferenza è dato dal punteggio più alto e risulta pacifico (oltre che provato, v. prospetto prodotto *sub* doc. n.° 11 attoreo) che altri aspiranti - della medesima fase C - con punteggio inferiore a quello di ===== (che vanta 22+6=28 punti per il Comune di Brolo compreso nell'ambito Sicilia 0016 e 22 punti per tutti gli altri àmbiti, impregiudicato l'accertamento del diritto al punteggio aggiuntivo per servizi pre-ruolo) siano stati assegnati a istituto compreso nell'ambito Sicilia 0013 e Sicilia 0014, rispettivamente indicati dalla odierna ricorrente al quarto e al terzo posto delle preferenze espresse nella domanda di mobilità (doc. n.° 5 attoreo).

La richiesta di parte resistente, contenuta nella memoria di costituzione depositata il 9.2.2017, di ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiarimenti sul funzionamento dell'algoritmo che presiede all'assegnazione delle sedi ai docenti non può essere accolta.

Così come formulata, l'istanza appare palesemente dilatoria atteso che il Ministero resistente è parte del presente procedimento, per quanto abbia esercitato la facoltà di resistere in giudizio avvalendosi direttamente di proprio dipendente ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. e ha esso stesso interesse a rendere quanto più possibile chiaro il proprio operato, dando così prova della concreta attuazione dei principi costituzionali dell'art. 97 Cost.. D'altro canto, non sussiste, alla luce della circostanza sopra rilevata, la possibilità di attendere un adempimento che il Ministero avrebbe già dovuto compiere a fini difensivi e che non ha posto in essere né nel presente subprocedimento cautelare né nel



procedimento di merito iscritto al n.° 688/2016 R.G.L., parimenti trattato all'udienza del 16.2.2017. La circostanza che l'ordine *de quo* sia stato emesso in controversia di identico oggetto, ben nota al Ministero resistente essendo esso stesso parte costituita con proprio funzionario dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, deriva dal fatto che - in quel caso - l'interesse all'istanza cautelare avanzata con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. era venuto meno per fatti sopravvenuti e che, pertanto, nessun pregiudizio imminente avrebbe subito l'insegnante ricorrente dalla parentesi istruttoria necessaria all'acquisizione della documentazione richiesta.

Sulla scorta di quanto sin qui osservato va richiamata la disciplina della fase C delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, art. 1, comma 108, l. 107/2015: <<108. *Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa*



*complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo>>.*

Vanno richiamati, parimenti, l'art. 6 del menzionato CCNI dell'8.4.2016 nonché l'allegato 1 a detto contratto (<<Effettuazione della fase C, ambiti nazionali>>).

L'art. 6 del CCNI in esame prevede l'articolazione in quattro fasi della procedura di mobilità su scala nazionale. Per la fase C, che qui interessa, l'art. 6 citato prevede: <<FASE C. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza>>.

Si rileva, poi, che detto allegato - esclusa l'ipotesi delle lettere da a) a d) del primo comma del paragrafo intitolato <<Effettuazione della fase C, ambiti nazionali>>, non essendo ===== in possesso di titoli di precedenza (cfr. doc. n.° 5, pag. 4 ove sono stati barrati tutti i riquadri <<NO>>) - prevede, in tema di criteri di assegnazione dei docenti che (come l'odierna ricorrente) hanno presentato domanda amministrativa, che <<Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi della tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica>>.

Le disposizioni del CCNI e del relativo allegato, sopra trascritte, permettono di ritenere la lamentata pretermissione della ricorrente nella assegnazione della sede di lavoro e, pertanto, la sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa cautelare avanzata.

I punti salienti della procedura di mobilità consistono nella presentazione di domanda amministrativa, in cui l'interessato esprime l'ordine di preferenza delle sedi ambite, e nella conseguente formazione della graduatoria secondo il punteggio attribuito dall'amministrazione scolastica e, quindi, vantato dall'aspirante.



Dall'esame della documentazione in atti si rileva che =====, assegnata ad ambito territoriale indicato quale 29° preferenza, è in possesso del punteggio di 22 (di 28 soltanto per l'ambito Sicilia 0016, in cui è compreso il Comune di residenza, Brolo); si rileva altresì che il punteggio di 22 non è stato contestato dal Ministero resistente; si constata, poi, sulla scorta del doc. n.° 11 attoreo, che altri docenti, con punteggio inferiore a 22, sono stati assegnati ad àmbiti territoriali della provincia di Messina (Sicilia 0013 e Sicilia 0014) per l'insegnamento presso istituto di scuola primaria (cfr. pagg. 32, 34, 35, 36 e 37 di detto doc. n.° 11).

Appaiono sussistere, in definitiva, i presupposti per l'assegnazione di ===== a istituto scolastico di uno degli àmbiti della provincia di Messina, in forza del punteggio pari a 22, superiore a quello di altri docenti che hanno ottenuto l'assegnazione ad àmbito parimenti desiderato dalla ricorrente. L'incoerenza tra le premesse normative (disciplina della fase C, in particolare la previsione di un criterio cd. meritocratico basato su punteggio attribuito dall'amministrazione scolastica) e i provvedimenti di assegnazione scaturiti dalle graduatorie formate dall'amministrazione medesima porta a ritenere, secondo la cognizione sommaria propria dell'azione cautelare esercitata, la violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione nonché quelli di correttezza e di buona fede, che devono - parimenti - presiedere all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto del pubblico dipendente.

Le ripercussioni sulla vita privata della lavoratrice sono agevolmente enucleabili dalla distanza tra il luogo di residenza proprio e dei soggetti del nucleo familiare, secondo la dichiarazione a pag. 3 della domanda di mobilità (B198 è il codice catastale di Brolo come risulta dalla consultazione della pagina *web* <http://www.comuniecitta.it/codice-catastale/B198> e identifica, pertanto, il Comune: doc. n.° 5 attoreo). Nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito, in considerazione altresì della circostanza che - secondo il sistema prefigurato dall'art. 1, comma 108, l. 107/2015 - le operazioni di mobilità svolte su tutti gli àmbiti territoriali a livello nazionale mirano all'attribuzione di incarico triennale (tale sarebbe pertanto, in difetto di provvedimento giudiziario, la durata della permanenza di ===== nell'àmbito territoriale Ferrara), è suscettibile di essere sensibilmente ostacolato e/o compromesso (con pregiudizio non risarcibile per equivalente pecuniario) l'esercizio di diritti della persona costituzionalmente garantiti, per



effetto della limitazione delle relazioni che fanno parte della sfera personale e affettiva della ricorrente.

L'istanza cautelare deve essere, pertanto, accolta.

Le spese di lite del presente subprocedimento cautelare sono rimesse alla pronuncia di merito.

P.Q.M.

Il giudice sospende l'efficacia della assegnazione di ===== a istituto scolastico dell'ambito territoriale Emilia Romagna 0005 di Ferrara e ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'immediata assegnazione della ricorrente, per il triennio decorrente dall'anno scolastico 2016/2017, a istituto di scuola primaria di ambito territoriale della provincia di Messina, da individuare nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella <<domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale>> e del punteggio vantato dalla ricorrente stessa; spese alla pronuncia di merito.

Si comunichi.

Ferrara 28.2.2017.

Il giudice  
dr. Alessandro D'Ancona





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI FROSINONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo LISI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.1.2017, osserva quanto segue nella causa per controversia in materia di lavoro con R.G. n.3652/16, promossa con ricorso depositato in data 22.12.16

**da**

=====  
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale e con lo stesso elettivamente domiciliata nello studio di Messina, Via Dogali 1/a, come da mandato in calce al ricorso

**ricorrente**

**contro**

**Ministero dell'Istruzione, deM'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, ora Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone**, in persona del Dirigente e legale rappr.te p.t., Dott. Piergiorgio Così, elett.te domiciliato in Frosinone, Via Olimpia 14, giusta delega dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonchè **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina**, contumaci

**convenuti**

Con ricorso ex artt.414 e 700 c.p.c. depositato in data 22.12.2016, ===== - assunta dal Ministero resistente con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015, con decorrenza dall'1.9.2015, quale

docente di scuola secondaria di secondo grado (classe A246 posto comune) - ha chiesto di accertarsi, anche in via cautelare e previa sospensione del disposto trasferimento in Ambito Lazio - Provincia di Frosinone 0018, il suo diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale indicato nella domanda, secondo l'ordine ivi specificato, in base al punteggio posseduto, previa attribuzione dei punteggi spettanti in relazione al servizio svolto presso le scuole paritarie (per un totale di 36 punti aggiuntivi). In via subordinata, ha chiesto ordinarsi alle amministrazioni resistenti la sua assegnazione ad uno degli ambiti secondo le preferenze espresse, nella posizione utilmente occupata secondo il punteggio.

Si sono costituiti soltanto il Ministero convenuto e l'Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, instando per il rigetto della domanda cautelare, in mancanza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

All'udienza del 25.1.2017, la causa è stata assunta in riserva per la decisione in sede cautelare, sulle conclusioni delle parti.

Preliminarmente, va disattesa la richiesta di autorizzare la notifica ai sensi dell'art.151 c.p.c. ai potenziali controinteressati.

Invero, anche se la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile - ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa - di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art.105, comma 2, c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario. Il Tribunale adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo.

Nel merito, la ricorrente - docente di scuola secondaria di secondo grado (classe A246 posto comune) - si duole del disposto trasferimento in Ambito Lazio - Provincia di Frosinone 0018, rivendicando il suo diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale indicato nella domanda, ovvero in

uno degli ambiti della Provincia di Ragusa, ovvero in altro ambito vicinore individuato secondo le preferenze espresse. A tal fine contesta il punteggio a lei attribuito, che non ha tenuto conto del servizio svolto presso tre scuole paritarie - il Liceo Linguistico Paritario "Lanza", la Scuola Materna Paritaria "El Roy", l'Istituto Paritario "Vittorio Alfieri" -, per un totale di 36 punti. Osserva il Giudicante che l'art.436 del D.Lgs. n.297/1994, al primo comma, prevede che: *"1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 (ndr.: abrogato) e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive"*.

L'art.470 del medesimo decreto legislativo a sua volta prevede in tema di mobilità professionale: *"1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché' i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione"*.

L'art.475 del D.Lgs. n.297/1994 disciplina poi l'assegnazione provvisoria di sede al personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento.

Dal richiamato contesto normativo emerge un principio di conferimento delle

sede in occasione del trasferimento operato in base al posizionamento degli aspiranti in graduatoria.

Anche il CCNL integrativo nazionale deN'8.4.2016 prevede che la mobilità abbia luogo secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, nel rispetto di un ordine di graduatoria determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli, dando preferenza al punteggio più alto e, a parità di punteggi, al candidato più anziano.

La ricorrente, quale docente passato di ruolo dopo l'anno scolastico 2014/2015, ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art.1, comma 108, lett. c) L. 13.7.2015 n.107, secondo cui: *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi*

206 e 207 del presente articolo".

La norma introduce una deroga alla previsione dell'art.399, comma 3, del testo unico di cui al [D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297](#), che limitava la possibilità di richiedere un nuovo trasferimento prima del decorso di due o tre anni (a seconda che il trasferimento fosse richiesto nella stessa o in altra Provincia). La procedura di mobilità è poi disciplinata da N'art.6 del CCNL 8.4.2016 che ha previsto una "collocazione" della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C oggetto di causa, ha stabilito che *"FASE C. I. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Lo stesso CCNL, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che: *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce da quanto normalmente avviene in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che il punteggio riconosciuto alla ricorrente risulta erroneo nella parte in cui il Ministero omette di riconoscere l'attività prestata dalla docente per 12 anni presso istituti paritari ai sensi dell'art.1 della L. n.62/2000, per un totale di 36 punti, ovvero 3 punti per

ogni anno scolastico (*cf. docc.7-9 della produzione attorea*).

Si consideri, al riguardo, che la Corte di legittimità ha in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (*cf. Cass. n.16623/12*).

D'altronde, l'art.2, comma 2, del D.L. n.255/2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), stabilisce che: *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

In particolare, la legge riconosce l'equiparazione, ai sensi dell'art.1 della legge 10 marzo 2000, n.62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. Nel caso di specie, non è in contestazione il possesso dei predetti requisiti da parte degli Istituti presso cui l'attrice ha prestato servizio.

E' pur vero che il già richiamato CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8.4.2016 contiene una *"Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente"* che al punto I (*"Anzianità di servizio"*), lett. B), prevede *"per ogni anno di servizio pre-ruolo"* l'attribuzione di *"Punti 3"* e, tuttavia, in seno alle *"Note Comuni"*, riportate in calce alla suddetta tabella, dispone che: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

Tale ultima previsione contrasta però con le disposizioni di legge menzionate, per cui deve essere disapplicata, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c., nonché dell'art.40 del D.Lgs. 165/01, comma 1 ult. cpv

*("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile")*.

In conseguenza, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituti scolastici paritari per 12 anni, dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 20014/15, ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 36 nella citata graduatoria per la mobilità, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

In particolare, rideterminato il punteggio della ricorrente con l'attribuzione del predetto punteggio aggiuntivo, deve constatarsi - in base ai tabulati dei trasferimenti allegati dalla difesa attorea - che la ricorrente è stata assegnata presso l'ambito territoriale Lazio - Provincia di Frosinone 0018, indicato come sua quarantunesima preferenza (*cfr. doc. n.5 della produzione attorea*), mentre altri aspiranti muniti di punteggio inferiore hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti nella Regione Sicilia per i quali l'istante aveva optato in via primaria.

Sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente deve dunque ritenersi accertato - nei limiti della cognizione sommaria che contraddistingue la presente fase - l'illegittimità della destinazione della ricorrente a sede collocata in località notevolmente distante dal luogo di residenza e da uno qualsiasi degli ambiti territoriali indicati come preferiti. Sotto il profilo del "*periculum*", deve rilevarsi che l'assegnazione ad una sede assai lontana da quella di residenza del proprio nucleo familiare - composto da tre persone, di cui due figli minorenni, uno dei quali affetto da seria patologia, come da certificazione in atti (*doc. 38*) - potrebbe cagionare all'attrice un pregiudizio avente natura "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post* per equivalente.

Il ricorso cautelare deve essere dunque accolto, nei limiti indicati in dispositivo, mentre le spese di lite saranno liquidate congiuntamente al merito.

L'accoglimento della richiesta cautelare avanzata in via principale assorbe la domanda avanzata in via subordinata, di assegnazione temporanea ex art.42 bis del d.lgs. 151/2001.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, così provvede sul ricorso proposto da ===== contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa e l' Ufficio Scolastico Provinciale di Messina:

- 1) sospende il trasferimento della ricorrente ===== presso l'ambito territoriale Lazio - Provincia di Frosinone 0018;
- 2) ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di riconoscere alla ricorrente il punteggio aggiuntivo spettante per il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, in misura di 36 punti;
- 3) per l'effetto, ordina al Ministero convenuto l'assegnazione della ricorrente in uno degli ambiti della provincia di Ragusa indicati nella domanda, secondo l'ordine in essa specificato, ovvero in altro ambito indicato, secondo le preferenze espresse in domanda e in considerazione del punteggio di titolarità;
- 4) rinvia il regolamento delle spese della fase cautelare al momento della definizione del giudizio di merito, in relazione al quale fissa con separato decreto l'udienza ex art.420 c.p.c..

Si comunichi.

Frosinone, 20.2.2017

Il Giudice del Lavoro

Dott. Massimo Lisi

95  
2017



TRIBUNALE DI PARMA

- Sezione Lavoro -

Nella causa n. 1148/2016 R.G.

R.S. 95/2017  
Cron. 963/2017

controversia promossa da

[REDACTED] (Avv. Giuseppe Minissale);

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica p.t.;

U. S. R. PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore in carica p.t. (contumace);

U.S.P. DI NAPOLI, in persona del Direttore in carica p.t. (contumace);

U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Direttore in carica p.t. (contumace);

U.S.P. DI PARMA E PIACENZA, in persona del Direttore in carica p.t. (contumace);

- RESISTENTI -

Nonché nei confronti di

*“Tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che – in virtù della correzione del punteggio della ricorrente – potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla stessa”.*

- CONTROINTERESSATI -

avente ad OGGETTO: trasferimento del docente;

\*\*\*\*\*

All'udienza del 06/04/2017, è comparso il difensore della parte ricorrente, il quale, su invito del Giudice, discute la causa, riportandosi al proprio atto ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

IL G.d.L.

Dato atto di quanto sopra, al termine della discussione decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente

### Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del Dr. Roberto Pascarelli, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 429 c.p.c.

### OSSERVA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 22/12/2016, la Sig.ra [REDACTED] allegava in fatto che: aveva presentato domanda di mobilità secondo quanto previsto dal Piano Straordinario di Mobilità disposto dal MIUR con ordinanza n. 241/2016; il MIUR le riconosceva un punteggio pari a 38 punti; il predetto punteggio non ricomprendeva i punti (nel n. di 30) relativi al servizio da lei prestato presso l'Istituto paritario Don Bosco di Frattamaggiore (NA) dal 2008 al 2013, nonostante il servizio fosse stato dichiarato nella domanda di mobilità; al contrario, il servizio prestato presso altri istituti paritari era stato riconosciuto ad altre colleghe; l'assegnazione di un punteggio errato pari a 38 punti comportava la sua collocazione in graduatoria a un livello inferiore rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto con il punteggio corretto (pari a n. 68 punti); di conseguenza, era assegnata all'ambito 0013 Regione Emilia Romagna presso la Provincia di Parma (preferenza espressa tra le ultime), dove prendeva servizio in data 01/09/2016; successivamente, accettava l'assegnazione temporanea per il corrente anno scolastico presso l'U.S.P. di Napoli, in ragione della vacanza di cattedre; Napoli era la prima preferenza espressa nella domanda di mobilità; nell'elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo e nell'elenco delle disponibilità residue, pubblicati dall'U.S.P. di Napoli in data 13/08/2016, si evinceva il fatto che a Napoli erano stati assegnati dei docenti aventi un punteggio inferiore a quello che avrebbe dovuto essere effettivamente riconosciuto in suo favore e alcuni docenti aventi un punteggio inferiore addirittura a quello erroneamente riconosciuto alla stessa ricorrente; esaminando nel dettaglio l'elenco delle



disponibilità residue in seguito alla mobilità pubblicato dall'U.S.P. di Napoli, si evince che nella Provincia di Napoli vi sono 832 cattedre disponibili per docenti di sostegno. Pertanto, la Sig.ra [REDACTED] chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo presso l'Istituto Don Bosco di Frattamaggiore (NA), per ulteriori 30 punti tanto ai fini del trasferimento quanto a quelli della richiedenda ricostruzione di carriera; b. conseguentemente, previo ordine di correzione di detto punteggio, ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione presso l'ambito 0013 Provincia di Parma Regione Emilia Romagna; c. per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni residenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Napoli, ovvero in altro ambito viciniore individuato secondo le preferenze espresse; d. in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il punteggio attribuito dal MIUR dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle Amministrazioni residenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti provinciali di Napoli secondo le preferenze espresse, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio attese le disponibilità certificate dall'Ufficio; e. ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la Sig.ra [REDACTED] ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali; f. per l'effetto, condannare le Amministrazioni residenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla Sig.ra [REDACTED] quantificandoli in via equitativa; g. con vittoria di spese e compensi di giudizio". Inoltre, con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la Sig.ra [REDACTED] chiedeva all'intestato Tribunale di autorizzare la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ai controinteressati, così come indicati in epigrafe, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto su citato, sul sito internet ufficiale di MIUR, U.S.R. per la Campania e U.S.P. di Napoli.

Con decreto del 02/01/2017, lo scrivente Giudice fissava l'udienza del 23/02/2017 per la comparizione delle parti ed autorizzava la ricorrente ad istaurare il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, così come indicati in epigrafe, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso, del suddetto decreto e di una serie di altri dati sul sito web istituzionale del MIUR.



All'udienza del 23/02/2017 compariva solo il procuratore della ricorrente, il quale dava atto di aver depositato telematicamente la documentazione attestante la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati; lo scrivente Giudice dichiarava la contumacia delle parti resistenti e rinviava la causa all'odierna udienza.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento per le seguenti motivazioni.

1. In via pregiudiziale, sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

In via pregiudiziale, deve essere affermata la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del Giudice Ordinario e non di quella del Giudice Amministrativo. Ciò in ragione del fatto che il caso di specie è materia concernente le procedure di mobilità in relazione ad un rapporto di lavoro di natura privatistica e, nello specifico, è una vertenza in cui si discute sulla corretta attribuzione di punteggi, titoli e precedenza relativi alle graduatorie di reclutamento e di trasferimento del personale docente (cfr. Cass., SS. UU., 10/11/2010, n. 22805, secondo cui la giurisdizione amministrativa si applica, ai sensi dell'art. 63, c. 4, del D. Lgs. n. 165/2001, solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata, così come stabilito da Cass., SS. UU., 13/02/2008, n. 3399, a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento).

In particolare, nel caso in esame, deve essere valorizzata la natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione, nonché l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto, trattandosi, infatti, di atti di gestione del rapporto di lavoro relativi a procedure di mobilità di docenti, in seguito alla già avvenuta assunzione.

2. Evocazione in giudizio dei controinteressati – revoca del Decreto del 02/01/2017.

Quanto al problema della evocazione in giudizio dei controinteressati, con Decreto del 02/01/2017, lo scrivente Giudice aveva autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. In realtà, questo adempimento deve essere ritenuto superfluo. Al riguardo, lo



scrivente Giudice deve prendere atto di quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza di merito che, in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, ha osservato: “*(nel caso in esame, N.d.R.) non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalle ricorrenti non è l’ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnate ad una sede nell’ambito territoriale Campania o ad altra indicata secondo l’ordine espresso nella domanda di mobilità, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento*” (cfr. Trib. di Vallo della Lucania, ord., 21/10/2016, n. 5073; in senso conforme Trib. di Napoli, sez. lav., ord., 07/09/2016, Trib. di Foggia, sez. lav., ord., 05/10/2016).

3. Nel merito, sul diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso l’Istituto paritario Don Bosco di Frattamaggiore (NA).

La L. n. 62/2000 ha espressamente affermato che: “*il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “*servizio pubblico*” (art. 1, cc. 1 e 3). In ragione di questo principio, sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. n. 62/2000, la successiva L. n. 27/2006, la C.M. 15/06/2000, n. 163, il D.M. n. 267/2007 e il D.M. n. 83/2008). In particolare, la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbano: “*dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione*” e, altresì, “*dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L’art. 2, c. 2, del D. L. 03/07/2001, n. 255, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che siano “*valutati nella stessa misura*”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica ai sensi dell’art. 12, c. 2, delle Disposizioni sulla legge in generale, alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente, stante la constatata previsione del CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la



valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, c. 6, e 485, cc. 1 e 2, del D. Lgs. n. 297/1994, ove si prevede il riconoscimento, "agli effetti della carriera", del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (c. 1) o presso le scuole elementari "parificate" (c. 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, utilizzando una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/2005, convertito in L. 27/2006, che, all'art. 1 bis ("norme in materia di scuole non statali"), prevede espressamente che: "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota 04/08/210, n. 0069064, ha riconosciuto che la L. n. 62/2000 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie, che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici, che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 287". Inoltre, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota 04/08/210, n. 0069064, ha sottolineato il fatto che: "le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D. L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1102/2002). In modo analogo si è pronunciata la giurisprudenza del lavoro, secondo cui "va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000, n. 62, "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", pubblicata sulla G. U. 21/03/2000, n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel



*sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato – conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio d'insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, c. 2, del D. L. n. 255/2001, che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "i servizi d'insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010, che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici, che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (cfr. Trib. di Rimini, sez. lav., sent. n. 64/2014).*

In conclusione, non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si porrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e d'imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità, sia ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi, per legge, la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

La sig.ra ████████, quindi, ha diritto a vedersi riconoscere un punteggio ulteriore, pari a 30 punti per il servizio pre-ruolo da lei prestato presso l'Istituto paritario Don Bosco di Frattamaggiore (NA), dal 2008 al 2013.



4. Nel merito, illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'ambito 0013 Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e diritto alla corretta assegnazione nella c. d. mobilità straordinaria 2016/2017.

Tenuto conto della necessità di considerare il servizio pre-ruolo svolto dalla Sig.ra [REDACTED] presso l'Istituto paritario Don Bosco di Frattamaggiore (NA), il calcolo del punteggio operato dal MIUR deve essere dichiarato errato e deve essere rideterminato nel suo preciso ammontare, pari a n. 68 punti (38 + 30). Di conseguenza, la carriera della Sig.ra [REDACTED] deve essere ricostruita nei termini di cui sopra.

Per gli effetti del ricalcolo del punteggio spettante alla ricorrente, deve altresì essere dichiarata illegittima, in quanto errata, l'assegnazione della ricorrente medesima all'ambito 0013 Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma.

Ed invero, dall'elenco dei trasferimenti prodotto in giudizio dalla ricorrente (cfr. docc. nn. 11 e 12, suffragati dalle risultanze dei docc. nn. da 13 a 16 di parte ricorrente) in merito alla c.d. mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, le cui risultanze non sono state disconosciute dalle Amministrazioni resistenti, rimaste contumaci, si evince che presso gli ambiti territoriali della Provincia di Napoli (prima preferenza espressa in domanda dalla ricorrente) sono stati assegnati, salve le precedenze inerenti lo stato di salute del personale, docenti con punteggi inferiori a quello che effettivamente andava riconosciuto alla ricorrente.

Di conseguenza, la Sig.ra [REDACTED] ha diritto ad essere assegnata ad uno degli ambiti della Provincia di Napoli o ad altro ambito, da individuarsi secondo le preferenze espresse dalla stessa ricorrente nella domanda di mobilità, anche in sovrannumero, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del criterio di vicinarietà.

5. Sulla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata dalla Sig.ra [REDACTED].

La Sig.ra [REDACTED] lamenta di aver subito danni sia patrimoniali, sia non patrimoniali causati dal calcolo erroneo del punteggio e dalla conseguente assegnazione all'ambito 0013 Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, chiedendone, pertanto, il risarcimento.

Tale domanda non può essere accolta, in quanto, in primo luogo, la ricorrente ha allegato i suddetti danni in modo generico e, in ogni caso, non ha provveduto in alcun modo a provarli. In secondo luogo, la stessa ricorrente ha dichiarato in ricorso di avere accettato,



poco tempo dopo l'assegnazione all'ambito 0013 Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, l'assegnazione temporanea per il corrente anno scolastico presso l'U.S.P. di Napoli (punto n. 8 del ricorso introduttivo del giudizio), così tornando nella sua terra d'origine vicino alla sua famiglia. Pertanto, nessun danno, in concreto, può presumersi esser stato subito dalla Sig.ra [REDACTED]

Le spese lite, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così decide:

- 1) in accoglimento dello spiegato ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso l'Istituto paritario Don Bosco di Frattamaggiore (NA) dal 2008 al 2013 e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente medesima ha diritto all'attribuzione, anche ai fini della ricostruzione della carriera, di ulteriori n. 30 punti da aggiungersi al punteggio a lei già assegnato;
- 2) in conseguenza di quanto innanzi accertato, dichiara altresì l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito 0013 Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma ed accerta che la stessa ricorrente ha diritto all'assegnazione definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Napoli, ovvero in altro ambito, secondo l'ordine di preferenza da lei indicato nella domanda di mobilità, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del criterio di vicinorietà, anche in sovrannumero;
- 3) condanna, per l'effetto, l'Amministrazione scolastica ad assegnare definitivamente la ricorrente in uno degli ambiti della Provincia di Napoli, ovvero in altro ambito, secondo l'ordine di preferenza da lei indicato nella domanda di mobilità, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del criterio di vicinorietà, anche in sovrannumero;
- 4) compensa tra le parti in causa le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Parma, 06.04.2017

Il Giudice del Lavoro  
Dr. Roberto Pascarelli

TRIBUNALE DI PARMA  
DEPOSITATO IL  
6 APR 2017  
IL FUNZIONARIO  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Giovanni Battista Vaccaro